

OMPI



PT/DC/47
ORIGINALE : inglese
DATA : 2 giugno 2000

F

ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE
GINEVRA

CONFERENZA DIPLOMATICA PER L'ADOZIONE DEL TRATTATO SUL DIRITTO DEI BREVETTI

Ginevra, 11 maggio – 2 giugno 2000

**TRATTATO SUL DIRITTO DEI BREVETTI,
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL TRATTATO SUL DIRITTO DEI BREVETTI E
DICHIARAZIONI COMUNI DELLA CONFERENZA DIPLOMATICA**

approvati dalla conferenza diplomatica il 1° giugno 2000

TRATTATO SUL DIRITTO DEI BREVETTI

TRATTATO SUL DIRITTO DEI BREVETTI

INDICE

Articolo primo	Espressioni abbreviate
Articolo 2	Principi generali
Articolo 3	Domande e brevetti cui si applica il trattato
Articolo 4	Eccezione concernente la sicurezza
Articolo 5	Data di deposito
Articolo 6	Domanda
Articolo 7	Mandatario
Articolo 8	Comunicazioni; indirizzi
Articolo 9	Notifiche
Articolo 10	Validità del brevetto; revoca
Articolo 11	Proroga in materia di scadenze
Articolo 12	Ripristino dei diritti dopo che l'ufficio ha constatato che si è agito con la dovuta diligenza o che l'inosservanza non era intenzionale
Articolo 13	Correzione o aggiunta di una rivendicazione di priorità; ripristino del diritto di priorità
Articolo 14	Regolamento di esecuzione
Articolo 15	Rapporti con la Convenzione di Parigi
Articolo 16	Effetto delle revisioni e modifiche del Trattato di cooperazione in materia di brevetti
Articolo 17	Assemblea
Articolo 18	Ufficio internazionale
Articolo 19	Revisioni
Articolo 20	Condizioni e modalità per aderire al trattato

Articolo 21	Entrata in vigore; data di validità delle ratifiche e delle adesioni
Articolo 22	Applicazione del trattato alle domande in giacenza e ai brevetti in vigore
Articolo 23	Riserve
Articolo 24	Denuncia del trattato
Articolo 25	Lingue del trattato
Articolo 26	Firma del trattato
Articolo 27	Depositario, registrazione

Articolo primo

Espressioni abbreviate

Ai sensi del presente trattato, e salvo il caso in cui è esplicitamente dato un significato diverso :

- i) con "ufficio" s'intende l'organismo di una Parte contraente incaricato di rilasciare i brevetti o di altre questioni relative al presente trattato;
- ii) con "domanda" s'intende la domanda di rilascio di un brevetto, contemplata dall'articolo 3;
- iii) con "brevetto" s'intende un brevetto contemplato dall'articolo 3;
- iv) il termine "persona" indica una persona fisica o una persona giuridica;
- v) con "comunicazione" s'intende ogni domanda, richiesta, dichiarazione, documento, corrispondenza o altra informazione relativa a una domanda o a un brevetto, che è depositata, presentata o trasmessa all'ufficio, in relazione o no a una procedura contemplata dal presente trattato;
- vi) con "fascicoli dell'ufficio" s'intende la raccolta d'informazioni tenuta dall'ufficio, concernente e comprendente le domande, depositate presso questo ufficio o un altro organismo, e i brevetti, rilasciati dall'uno o dall'altro, che hanno effetto sul territorio della Parte contraente interessata, poco importa il mezzo col quale sono conservate tali informazioni;
- vii) con "iscrizione" s'intende qualsiasi atto consistente a introdurre un elemento d'informazione nei fascicoli dell'ufficio;
- viii) con "richiedente" s'intende la persona iscritta nei fascicoli dell'ufficio come essendo, giusta la legislazione applicabile, la persona che domanda il brevetto o un'altra persona che deposita la domanda o prosegue la relativa procedura;
- ix) con "titolare" s'intende la persona iscritta nei fascicoli dell'ufficio in quanto titolare del brevetto;
- x) con "mandatario" s'intende un mandatario giusta la legislazione in vigore;
- xi) con "firma" s'intende qualsiasi mezzo d'identificazione personale;
- xii) con "lingua accettata dall'ufficio" s'intende qualsiasi lingua accettata da quest'ultimo ai fini della procedura particolare promossa presso lo stesso;

[Articolo primo, continuazione]

- xiii) con "traduzione" s'intende una traduzione in una lingua accettata dall'ufficio o, se del caso, una traslitterazione secondo un alfabeto o un tipo di caratteri accettati dall'ufficio;
- xiv) con "procedura dinanzi all'ufficio" s'intende qualsiasi procedura promossa dinanzi all'ufficio concernente una domanda o un brevetto;
- xv) a meno che il contesto non lo permetta, le parole usate al singolare hanno anche un significato plurale e vice versa, e i pronomi personali maschili comprendono pure il genere femminile;
- xvi) con "Convenzione di Parigi" s'intende la Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale firmata a Parigi il 20 marzo 1883, rivista e modificata.
- xvii) con "Trattato di Cooperazione in materia di brevetti" (PCT) s'intende il Trattato di cooperazione in materia di brevetti firmato a Parigi il 19 giugno 1970 nonché il regolamento d'esecuzione e le istruzioni amministrative di questo trattato, riviste e modificate;
- xviii) con "Parte contraente" s'intende qualsiasi Stato od organizzazione intergovernativa che partecipa al presente Trattato;
- xix) con "legislazione" s'intende, quando la Parte contraente è uno Stato, la legislazione di questo Stato, e quando la Parte contraente è un'organizzazione intergovernativa, le norme giuridiche di questa organizzazione intergovernativa;
- xx) con "strumento di ratifica" s'intende parimenti gli strumenti di accettazione o di approvazione;
- xxi) con "Organizzazione" s'intende l'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale;
- xxii) con "Ufficio internazionale" s'intende l'Ufficio internazionale dell'Organizzazione;
- xxiii) con "Direttore generale" s'intende il direttore generale dell'Organizzazione.

Articolo 2

Principi generali

1) [*Condizioni piú favorevoli*] Una Parte contraente è libera d'imporre condizioni che, dal punto di vista dei richiedenti e dei titolari, sono piú favorevoli delle condizioni applicabili in virtù del presente trattato e del suo regolamento d'esecuzione, fatta eccezione dell'articolo 5.

[Articolo 2, continuazione]

2) [*Non-disciplinamento del diritto materiale dei brevetti*] Nessuna disposizione del presente trattato o del regolamento d'esecuzione può essere interpretata come capace di limitare la libertà che una Parte contraente ha di prescrivere nella legislazione in vigore le condizioni auspiccate concernenti il diritto materiale dei brevetti.

Articolo 3

Domande e brevetti cui si applica il trattato

1) [*Domande*] a) Le disposizioni del presente trattato e del regolamento d'esecuzione sono applicabili alle domande nazionali e regionali di brevetto d'invenzione o di brevetto di addizione che sono depositate presso l'ufficio, o per l'ufficio, di una Parte contraente e che appartengono

i) a determinate categorie di domande che si possono depositare come domande internazionali secondo il Trattato di Cooperazione in materia di brevetti;

ii) alle domande divisionali di brevetto d'invenzione o di brevetto d'addizione che concernono categorie di domande contemplate dal punto i) e all'articolo 4G.1) o 2) della Convenzione di Parigi.

b) Con riserva delle disposizioni del Trattato di Cooperazione in materia di brevetti, le disposizioni del presente Trattato e del regolamento di esecuzione sono applicabili alle domande internazionali di brevetto d'invenzione o di brevetto d'addizione depositate in virtù del Trattato di Cooperazione in materia di brevetti,

i) per quanto concerne le scadenze vigenti in seno all'ufficio di una Parte contraente giusta gli articoli 22 e 39.1) del Trattato di Cooperazione in materia di brevetti;

ii) per quanto concerne ogni procedura promossa alla data o dopo la data alla quale il trattamento o l'esame della domanda internazionale può cominciare giusta l'articolo 23 o 40 del suddetto Trattato.

2) [*Brevetti*] Le disposizioni del presente trattato e del regolamento di esecuzione sono applicabili ai brevetti d'invenzione nazionali o regionali e ai brevetti di addizione nazionali o regionali che sono stati rilasciati con effetto nei riguardi di una Parte contraente.

Articolo 4

Eccezione concernente la sicurezza

Nessuna disposizione del presente Trattato o del regolamento di esecuzione limita la libertà che hanno le Parti contraenti di prendere ogni provvedimento ritenuto necessario allo scopo di preservare interessi essenziali in materia di sicurezza.

Articolo 5

Data di deposito

1) [*Elementi della domanda*] a) Fatta salva una disposizione contraria del regolamento di esecuzione, e con riserva dei paragrafi 2) a 8), una Parte contraente deve prevedere che la data di deposito della domanda sia la data alla quale il suo ufficio ha ricevuto i seguenti elementi, depositati, a scelta del richiedente, su carta o su qualsiasi altro mezzo autorizzato dall'ufficio allo scopo di poter attribuire la data di deposito :

i) indicazione esplicita o implicita secondo la quale gli elementi possono essere considerati costitutivi della domanda;

ii) indicazioni che permettono di stabilire l'identità del richiedente o permettono all'ufficio di entrare in relazione con il richiedente;

iii) una parte che, a prima vista, sembra costituire una descrizione.

b) Una Parte contraente può, allo scopo di attribuire la data di deposito, accettare che l'elemento contemplato dal sottoparagrafo a)iii) sia un disegno.

c) Allo scopo di attribuire la data di deposito, una parte contraente può esigere sia le indicazioni che permettono di stabilire l'identità del richiedente sia le indicazioni che permettono all'ufficio di entrare in relazione con il richiedente, oppure può accettare che le prove che permettono di stabilire l'identità del richiedente o permettono all'ufficio di entrare in relazione con lui siano l'elemento contemplato dal sottoparagrafo a)ii).

2) [*Lingua*] a) Una Parte contraente può esigere che le indicazioni contemplate dal paragrafo 1)a)i) e ii) siano fornite in una lingua accettata dall'ufficio.

b) La parte contemplata dal paragrafo 1)a)iii) può, ai fini dell'attribuzione della data di deposito, essere depositata in qualsiasi lingua.

3) [*Notifica*] Se la domanda non soddisfa una o più condizioni previste dalla Parte contraente in virtù dei paragrafi 1) e 2), l'ufficio lo notifica tempestivamente al richiedente, dandogli la possibilità di correggere o completare la sua domanda e di presentare eventuali osservazioni, entro il termine prescritto nel regolamento di esecuzione.

[Articolo 5, continuazione]

4) [*Condizioni ulteriormente soddisfatte*] a) Se la domanda inizialmente depositata non soddisfa una o più condizioni previste dalla Parte contraente giusta i paragrafi 1) e 2), la data di deposito è la data alla quale tutte le condizioni previste dalla Parte contraente giusta i paragrafi 1) e 2) sono ulteriormente soddisfatte, fatti salvi il sottoparagrafo b) e il paragrafo 6).

b) Una Parte contraente può prevedere che, quando una o più condizioni contemplate dal sottoparagrafo a) non sono soddisfatte entro il termine fissato nel regolamento di esecuzione, la domanda sia considerata come non depositata. Se la domanda è considerata come non depositata, l'ufficio notifica questo fatto al richiedente indicandone le ragioni.

5) [*Notifica concernente una parte della descrizione o un disegno mancante*] Se, nell'attribuzione della data di deposito, l'ufficio si accorge che una parte della descrizione non sembra inclusa nella domanda o che la domanda rinvia a un disegno che non sembra esservi incluso, lo notifica rapidamente al richiedente.

6) [*Data di deposito quando è depositata una parte mancante della descrizione o un disegno mancante*] a) Se una parte mancante della descrizione o un disegno mancante è depositato presso l'ufficio entro il termine prescritto dal regolamento di esecuzione, questa parte della descrizione o questo disegno è incorporato alla domanda e, fatti salvi i sottoparagrafi b) e c), la data di deposito è la data alla quale l'ufficio ha ricevuto questa parte della descrizione o questo disegno, oppure la data alla quale tutte le condizioni previste dalla Parte contraente giusta i paragrafi 1) e 2) sono soddisfatte, secondo quella delle due date che è posteriore.

b) Se la parte mancante della descrizione o il disegno mancante di una domanda è depositato giusta il sottoparagrafo a), in modo da rimediare alla sua omissione, di una domanda che, alla data alla quale l'ufficio ha inizialmente ricevuto almeno uno degli elementi indicati nel paragrafo 1), rivendica la priorità di una domanda anteriore, la data di deposito, presentata su domanda del richiedente entro la data prescritta dal regolamento di esecuzione, e fatte salve le condizioni prescritte nel detto regolamento, è la data alla quale tutte le condizioni previste dalla Parte contraente giusta i paragrafi 1) e 2) sono soddisfatte.

c) Se la parte mancante della descrizione o il disegno mancante depositato giusta il sottoparagrafo a) è ritirato entro un termine fissato dalla Parte contraente, la data di deposito è la data alla quale le condizioni previste dalla Parte contraente giusta i paragrafi 1) e 2) sono soddisfatte.

7) [*Sostituzione della descrizione e dei disegni con un rinvio a una domanda depositata anteriormente*] a) Fatte salve le condizioni prescritte dal regolamento di esecuzione, il rinvio, fatto al momento del deposito della domanda, in una lingua accettata dall'ufficio, a una domanda depositata anteriormente sostituisce, ai fini dell'attribuzione della data di deposito della domanda, la descrizione e qualsiasi disegno.

b) Se le condizioni contemplate dal sottoparagrafo a) non sono soddisfatte, si può considerare la domanda come non depositata. In tal caso l'ufficio deve avvertire il richiedente, motivando la decisione.

[Articolo 5, continuazione]

8) [*Eccezioni*] Nessuna disposizione del presente articolo limita

i) il diritto riconosciuto a un richiedente giusta l'articolo^o4G.1) o 2) della Convenzione di Parigi di conservare, come data di una domanda divisionale contemplata dal medesimo articolo, la data della domanda iniziale contemplata da questo stesso articolo e, se del caso, il beneficio del diritto di priorità;

ii) la facoltà riconosciuta a ogni Parte contraente di applicare qualsiasi condizione necessaria per accordare il beneficio della data di deposito della domanda anteriore a ogni tipo di domanda prescritto nel regolamento di esecuzione.

Articolo 6

Domanda

1) [*Forma o contenuto della domanda*] Fatta salva una disposizione contraria del presente trattato, nessuna Parte contraente non può esigere che una domanda soddisfi, per forma e contenuto, condizioni differenti

i) dalle condizioni relative alla forma o al contenuto che sono previste per quanto concerne le domande internazionali depositate giusta il trattato di cooperazione in materia di brevetti;

ii) dalle condizioni relative alla forma o al contenuto che, giusta il trattato di cooperazione in materia di brevetti, possono essere richieste dall'ufficio di uno Stato parte di detto trattato, o dall'ufficio che agisce per questo Stato, dopo che è stato avviato il trattamento o l'esame della domanda internazionale, giusta l'articolo 23 o 40 di questo trattato;

iii) dalle condizioni supplementari prescritte nel regolamento di esecuzione, o dalle condizioni che si verrebbero ad aggiungere.

2) [*Modulo di richiesta*] a) Una Parte contraente può esigere che il contenuto di una domanda, corrispondente al contenuto della richiesta di una domanda internazionale depositata giusta il Trattato di cooperazione in materia di brevetti, sia presentato su di un modulo di richiesta prescritto da lei stessa. Una Parte contraente può anche esigere che qualsiasi contenuto supplementare autorizzato giusta il paragrafo^o1) ii) o prescritto dal regolamento di esecuzione giusta il paragrafo 1) iii) figuri in questo modulo di richiesta.

b) Nonostante il sottoparagrafo a), e fatto salvo l'articolo 8.1), una Parte contraente accetta la presentazione del contenuto contemplato dal sottoparagrafo a) su di un modulo di richiesta previsto nel regolamento di esecuzione.

[Articolo 6, continuazione]

3) [*Traduzione*] Una Parte contraente può esigere una traduzione di qualsiasi parte della domanda non redatta in una lingua accettata dal suo ufficio. Una Parte contraente può anche esigere che le parti della domanda, precisate nel regolamento di esecuzione e redatte in una lingua accettata dall'ufficio, siano tradotte in qualsiasi altra lingua accettata da quest'ultimo.

4) [*Tasse*] Una Parte contraente può esigere il versamento di una tassa per la domanda. Una parte contraente può applicare le disposizioni del Trattato di Cooperazione in materia di brevetti per quanto concerne il pagamento delle tasse di deposito.

5) [*Documento di priorità*] Se è rivendicata la priorità di una domanda anteriore, una Parte contraente può esigere che una copia della domanda anteriore, e una traduzione se la domanda anteriore non è redatta in una lingua ammessa dal suo ufficio, siano consegnate conformemente alle condizioni prescritte nel regolamento di esecuzione.

6) [*Prove*] Per quanto concerne un'indicazione o un elemento contemplato dal paragrafo 1) o 2) o da una dichiarazione di priorità, o per quanto concerne qualsiasi traduzione contemplata dal paragrafo 3) o 5), una Parte contraente può esigere che siano fornite prove al suo ufficio nel corso del trattamento della domanda solo nel caso in cui quest'ultimo possa ragionevolmente dubitare della veracità dell'indicazione o dell'elemento in questione o dell'esattezza di questa traduzione.

7) [*Notifica*] Se una o più condizioni richieste dalla Parte contraente giusta i paragrafi^o1) a^o6) non sono soddisfatte l'ufficio lo notifica al richiedente, dandogli la possibilità di adempiere alla o alle condizioni mancanti, e di presentare osservazioni entro il termine prescritto nel regolamento di esecuzione.

8) [*Condizioni non soddisfatte*] a) Se una o più condizioni richieste dalla Parte contraente giusta i paragrafi^o1) a^o6) non sono soddisfatte entro il termine stabilito dal regolamento di esecuzione, la Parte contraente può, fatto salvo il sottoparagrafo^ob) e gli articoli 5 e 10, applicare la sanzione prevista nella sua legislazione.

b) Se una delle condizioni richieste dalla Parte contraente, giusta il paragrafo^o1),^o5) o^o6) per quanto concerne una rivendicazione di priorità, non è soddisfatta entro il termine fissato dal regolamento di esecuzione, la rivendicazione di priorità può, fatto salvo l'articolo^o13, essere ritenuta inesistente. Fatto salvo l'articolo 5.7)b), non si può applicare nessun'altra sanzione.

Articolo 7

Mandatario

1) [*Mandatari*] a) Una Parte contraente può esigere che un mandatario costituito ai fini di una procedura dinanzi all'ufficio

i) abbia il diritto, giusta la legislazione applicabile, di esercitare presso quest'ultimo per quanto concerne le domande e i brevetti;

ii) indichi come suo indirizzo un indirizzo su territorio prescritto dalla Parte contraente.

b) Fatto salvo il sottoparagrafo^oc), un atto compiuto in base a una qualsiasi procedura dinanzi all'ufficio da un mandatario o a favore di un mandatario, che soddisfa le condizioni applicate dalla Parte contraente giusta il sottoparagrafo^oa) ha gli effetti di un atto compiuto dal richiedente, dal titolare o da un'altra persona interessata che ha costituito questo mandatario o a suo favore.

c) Una Parte contraente può prevedere che, in caso di giuramento o di dichiarazione o in caso di revocazione di un potere, la firma del mandatario non ha l'effetto della firma del richiedente, del titolare o di un'altra persona interessata che ha dato incarico al mandatario.

2) [*Costituzione obbligatoria del mandatario*] a) Una Parte contraente può esigere che un richiedente, un titolare o un'altra persona interessata incarichi un mandatario ai fini di qualsiasi procedura davanti all'ufficio, fermo restando che un richiedente, un titolare, un cessionario di una domanda o un'altra persona interessata possa agire lei stessa dinanzi all'ufficio ai fini delle seguenti procedure :

i) deposito di una domanda ai fini dell'attribuzione di una data di deposito;

ii) semplice pagamento di una tassa;

iii) qualsiasi altra procedura prescritta nel regolamento di esecuzione;

iv) rilascio di una ricevuta o di una notifica dell'ufficio in rapporto a qualsiasi procedura contemplata dai punti i) a iii).

b) Qualsiasi persona può pagare una tassa di mantenimento in vigore.

3) [*Costituzione del mandatario*] Una Parte contraente accetta che l'incarico di mandatario sia comunicato all'ufficio nel modo prescritto dal regolamento di esecuzione.

4) [*Divieto di altre condizioni*] Nessuna Parte contraente può esigere che condizioni di forma diverse da quelle enunciate nei paragrafi^o1) a^o2) siano soddisfatte per quanto concerne gli elementi sui quali vertono questi paragrafi, fatta salva una disposizione contraria del presente trattato o del regolamento di esecuzione.

[Articolo 7, continuazione]

5) [Notifiche] Se una o più condizioni, richieste dalla Parte contraente giusta i paragrafi^o1) a^o3), non sono soddisfatte, l'ufficio lo notifica al richiedente, al titolare, al cessionario della domanda o a un'altra persona interessata, dandole la possibilità di soddisfare dette condizioni e di fare eventuali osservazioni entro il termine prescritto nel regolamento di esecuzione.

6) [Condizioni non soddisfatte] Se una o più condizioni previste dalla Parte contraente giusta i paragrafi^o1) a^o3) non sono soddisfatte entro il termine prescritto nel regolamento di esecuzione, la Parte contraente può applicare la sanzione prevista nella sua legislazione.

Articolo 8

Comunicazioni; indirizzi

1) [Forma e modo di trasmissione delle comunicazioni] a) Salvo per l'attribuzione di una data di deposito giusta l'articolo^o5.1), e con riserva dell'articolo^o6.1), il regolamento di esecuzione indica, con riserva dei sottoparagrafi^ob) a^od), le condizioni che una Parte contraente è autorizzata a imporre per quel che concerne forma e modo di trasmissione delle comunicazioni.

b) Nessuna Parte contraente è tenuta ad accettare il deposito delle comunicazioni altrimenti che su carta.

c) Nessuna Parte contraente è tenuta a escludere il deposito delle comunicazioni su carta.

d) Una Parte contraente accetta il deposito delle comunicazioni su carta al fine di rispettare la scadenza di un termine.

2) [Lingua delle comunicazioni] Una Parte contraente può, salvo disposizione contraria del presente trattato o del regolamento di esecuzione, esigere che una comunicazione sia stabilita in una lingua accettata dall'ufficio.

3) [Moduli internazionali tipo] Nonostante il paragrafo^o1)^oa) e con riserva del paragrafo^o1)^ob) e dell'articolo^o6.2)^ob), una Parte contraente accetta la presentazione del contenuto di una comunicazione su di un modulo che corrisponde a un modulo internazionale tipo, previsto per questa comunicazione, se del caso, dal regolamento di esecuzione.

4) [Firma delle comunicazioni] a) Se una parte contraente esige una firma ai fini di una comunicazione, essa accetta ogni firma che soddisfi le condizioni prescritte dal regolamento di esecuzione.

[Articolo 8.4), continuazione]

b) Nessuna Parte contraente può esigere che una firma comunicata al suo ufficio sia attestata, riconosciuta conforme da un ufficiale pubblico, autenticata, legalizzata o certificata in qualunque altro modo, salvo in caso di procedura quasi giudiziaria o salvo disposizione contraria del regolamento di esecuzione.

c) Fatto salvo il sottoparagrafo^ob), una Parte contraente può esigere che siano fornite prove all'ufficio solo nel caso in cui quest'ultimo ha ragionevoli dubbi sull'autenticità della firma.

5) [*Indicazioni nelle comunicazioni*] Una Parte contraente può esigere che ogni comunicazione contenga una o più indicazioni prescritte nel regolamento di esecuzione.

6) [*Indirizzo postale, domicilio scelto e altro indirizzo*] Una Parte contraente può, con riserva delle disposizioni prescritte nel regolamento di esecuzione, esigere che il richiedente, il titolare o un'altra persona interessata indichi in ogni comunicazione

i) un indirizzo postale;

ii) un domicilio scelto;

iii) ogni altro indirizzo previsto nel regolamento di esecuzione.

7) [*Notifica*] Se una o più condizioni richieste dalla Parte contraente giusta i paragrafi^o1) a^o6) non sono soddisfatte per quanto concerne le comunicazioni, l'ufficio lo notifica al richiedente, al titolare o a un'altra persona interessata, dandogli la possibilità di riempire tali condizioni e di fare eventuali osservazioni entro il termine prescritto dal regolamento di esecuzione.

8) [*Condizioni non soddisfatte*] Se una o più condizioni previste dalla Parte contraente giusta i paragrafi^o1) a^o6) non sono soddisfatte entro la data prescritta dal regolamento di esecuzione, la Parte contraente può, con riserva degli articoli 5 e 10 e di ogni eccezione prescritta nel regolamento di esecuzione, applicare la sanzione prevista dalla sua legislazione.

Articolo 9

Notifiche

1) [*Notifica sufficiente*] Ogni notifica contemplata dal presente trattato o dal regolamento di esecuzione e inviata dall'ufficio all'indirizzo postale o al domicilio scelto, indicato giusta l'articolo^o8.6), o a qualsiasi altro indirizzo previsto dal regolamento di esecuzione ai fini della presente disposizione, e che soddisfa le relative disposizioni, costituisce una notifica sufficiente ai fini del presente trattato e del regolamento di esecuzione.

2) [*Difetto nella fornitura di indicazioni che permettono l'invio di una notifica*] Nessuna disposizione del presente trattato o del regolamento di esecuzione obbliga una Parte contraente a inviare una notifica al richiedente, al titolare o a un'altra persona interessata se non è stata fornita all'ufficio nessuna indicazione utile al loro raggiungimento.

3) [*Difetto di notifica*] Con riserva dell'articolo^o10^o1), se un ufficio non notifica al richiedente, al titolare o a un'altra persona interessata l'inosservanza di condizioni indicate nel presente trattato o nel regolamento di esecuzione, tale assenza di notifica non scioglie il richiedente, il titolare o l'altra persona interessata dall'obbligo di soddisfare queste condizioni.

Articolo 10

Validità del brevetto; revoca

1) [*Inosservanza di alcune condizioni formali senza incidenza sulla validità del brevetto*] L'inosservanza di una o più condizioni formali relative a una domanda, indicate negli articoli 6.1), 2), 4) e 5) e 8.1) a 4), non può costituire un motivo di revoca o di annullamento del brevetto, totalmente o in parte, salvo quando l'inosservanza della condizione formale risulti da un'intenzione fraudolenta.

2) [*Possibilità di fare osservazioni e di effettuare modifiche o rettifiche quando è prevista la revoca o l'annullamento*] Un brevetto non può essere revocato né annullato, totalmente o in parte, senza che il titolare abbia la possibilità di fare le sue osservazioni sulla revoca o l'annullamento previsto ed effettuare le modifiche e le rettifiche autorizzate dalla legge, entro un termine ragionevole.

3) [*Nessun obbligo concernente procedure speciali*] I paragrafi^o1) e 2) non creano nessun obbligo di approntare, per quel che concerne la sanzione dei diritti vincolati ai brevetti, procedure giudiziarie distinte da quelle che si riferiscono alla sanzione dei diritti in generale.

*Articolo 11**Proroga in materia di scadenze*

1) [*Proroga dei termini*] Una Parte contraente può prevedere la proroga, per la durata prescritta nel regolamento di esecuzione, di un termine fissato dall'ufficio per l'esecuzione di un atto in una procedura dinanzi a lui a proposito di una domanda o di un brevetto, se una richiesta a questo fine è presentata all'ufficio conformemente alle condizioni prescritte nel regolamento di esecuzione, e se questa richiesta è presentata, a scelta della Parte contraente

- i) prima della scadenza del termine considerato; o
- ii) dopo la scadenza del termine considerato e nel termine prescritto dal regolamento di esecuzione.

2) [*Proseguimento della procedura*] Se un richiedente o un titolare non ha osservato un termine fissato dall'ufficio di una Parte contraente per l'esecuzione di un atto in una procedura dinanzi a lui concernente una domanda o un brevetto, e che la Parte contraente in questione non prevede la proroga di un termine giusta il paragrafo^o1) °ii), la Parte contraente prevede il proseguimento della procedura rispetto alla domanda o al brevetto e, se del caso, il ristabilimento dei diritti del richiedente o del titolare rispetto a questa domanda o a questo brevetto, se

- i) una richiesta a tal fine è presentata all'ufficio conformemente alle condizioni prescritte nel regolamento di esecuzione;
- ii) la richiesta è presentata nel termine prescritto dal regolamento di esecuzione, e tutte le condizioni rispetto alle quali si applica il termine fissato per l'esecuzione dell'atto in questione sono soddisfatte.

3) [*Eccezioni*] Nessuna Parte contraente è tenuta a prevedere la proroga contemplata dal paragrafo 1) o 2) nel caso delle eccezioni prescritte nel regolamento di esecuzione.

4) [*Tasse*] Una Parte contraente può esigere che una tassa sia pagata in base alla richiesta contemplata dal paragrafo 1) o 2).

5) [*Divieto di altre condizioni*] Salvo disposizione contraria del presente trattato o del suo regolamento di esecuzione, nessuna Parte contraente può esigere che altre condizioni, diverse da quelle indicate nei paragrafi^o1) a 4), siano soddisfatte per quanto concerne la proroga prevista al paragrafo^o1) o 2).

6) [*Possibilità di fare osservazioni quando si prevede un rifiuto*] Una richiesta formulata giusta il paragrafo^o1) o 2) non può essere respinta senza che sia data al richiedente o al titolare la possibilità di fare entro un termine ragionevole delle osservazioni sul rifiuto previsto.

Articolo 12

Ripristino dei diritti dopo che l'Ufficio ha constatato che si è agito con la dovuta diligenza o che l'inosservanza non era intenzionale

1) *[Richiesta di ripristino dei diritti]* Una Parte contraente deve prevedere che se un richiedente o un titolare non ha osservato un termine fissato per l'esecuzione di un atto in una procedura davanti all'ufficio e se tale inosservanza ha come conseguenza diretta la perdita dei diritti relativi alla domanda o al brevetto, l'ufficio ristabilisce i diritti del richiedente o del titolare rispetto alla domanda o al brevetto purché

i) gli sia sottoposta una richiesta a tale scopo, conformemente alle condizioni prescritte nel regolamento di esecuzione;

ii) la richiesta sia presentata, e tutte le condizioni rispetto alle quali il termine fissato per l'esecuzione dell'atto in questione si applica siano soddisfatte, entro il termine prescritto dal regolamento di esecuzione;

iii) la richiesta esponga le ragioni per le quali il termine fissato non è stato osservato;

iv) l'ufficio costati che l'inosservanza del termine si è verificata nonostante ci sia stata la diligenza richiesta nella fattispecie o, a scelta della Parte contraente, che il ritardo non era intenzionale.

2) *[Eccezioni]* Nessuna Parte contraente è obbligata a prevedere il ripristino dei diritti giusta il paragrafo^o1) nel caso delle eccezioni prescritte nel regolamento di esecuzione.

3) *[Tasse]* Una Parte contraente può esigere che una tassa sia pagata in base alla richiesta contemplata dal paragrafo^o1).

4) *[Prove]* Una Parte contraente può esigere che siano fornite all'ufficio una dichiarazione o altre prove, entro il termine fissato da quest'ultimo, a suffragio delle ragioni contemplate dal paragrafo^o1)^oiii).

5) *[Possibilità di fare osservazioni quando è previsto un rifiuto]* Una richiesta formulata giusta il paragrafo^o1) non può essere respinta, totalmente o in parte, senza che sia data al richiedente la possibilità di fare, entro un termine ragionevole, osservazioni sul previsto rifiuto.

*Articolo 13**Correzione o aggiunta di una rivendicazione di priorità; ripristino del diritto di priorità*

1) [*Correzione o aggiunta di una rivendicazione di priorità*] Salvo disposizione contraria del regolamento di esecuzione, una Parte contraente prevede la correzione di una rivendicazione di priorità o la sua aggiunta a una domanda (la "domanda piú recente"), se

i) una richiesta a questo scopo è presentata all'ufficio conformemente alle condizioni prescritte nel regolamento di esecuzione;

ii) la richiesta è presentata entro il termine prescritto nel regolamento di esecuzione; e

iii) la data di deposito della domanda piú recente non è posteriore alla data di scadenza del termine di priorità calcolato a partire dalla data di deposito della domanda piú remota la cui priorità è rivendicata.

2) [*Deposito tardivo della domanda piú recente*] a) Tenuto conto dell'articolo 15 del presente trattato, una Parte contraente deve prevedere che se una domanda (la "domanda piú recente") volta a rivendicare o che avrebbe potuto rivendicare la priorità di una domanda anteriore a una data di deposito posteriore alla data di scadenza del termine di priorità, ma compresa nel termine prescritto dal regolamento di esecuzione, l'ufficio ripristina il diritto di priorità se

i) una richiesta a questo scopo gli è presentata, conformemente alle condizioni prescritte nel regolamento di esecuzione;

ii) la richiesta è presentata entro il termine prescritto nel regolamento di esecuzione;

iii) la richiesta espone le ragioni per le quali il termine di priorità non è stato osservato; e

iv) l'ufficio costata che la domanda piú recente non è stata depositata entro il termine di priorità benché ci sia stata la diligenza richiesta nella fattispecie o, a scelta della Parte contraente, benché l'inosservanza del termine non sia stata intenzionale.

3) [*Difetto di fornitura di una copia di una domanda anteriore*] Una Parte contraente deve prevedere che se una copia di una domanda anteriore, pretesa conformemente all'articolo^o6.5), non è consegnata all'ufficio entro il termine previsto dal regolamento di esecuzione in applicazione dell'articolo^o6), l'ufficio ristabilisce il diritto di priorità se

i) una richiesta in tal senso è presentata conformemente alle condizioni prescritte nel regolamento di esecuzione;

[Articolo 13.3), continuazione]

ii) la richiesta è presentata entro il termine prescritto nel regolamento di esecuzione in applicazione dell'articolo 6.5) per la consegna della copia della domanda anteriore;

iii) l'ufficio costata che la copia da consegnare è stata chiesta, entro il termine prescritto dal regolamento di esecuzione, all'ufficio presso il quale la domanda anteriore è stata depositata; e

iv) una copia della domanda anteriore è consegnata entro il termine prescritto dal regolamento di esecuzione.

4) [*Tasse*] Una Parte contraente può esigere che una tassa sia pagata in base alle richieste contemplate dai paragrafi^o1) a^o3).

5) [*Prove*] Una Parte contraente può esigere che una dichiarazione o altre prove siano fornite all'ufficio, entro il termine fissato da quest'ultimo, a suffragio dei motivi contemplati dal paragrafo^o2)^oiii).

6) [*Possibilità di fare osservazioni se è previsto un rifiuto*] Una richiesta formulata giusta i paragrafi^o1) a^o3) non può essere respinta, totalmente o in parte, senza che sia data al richiedente la possibilità di fare entro un termine ragionevole osservazioni sul rifiuto previsto.

Articolo 14

Regolamento di esecuzione

1) [*Testo*] a) Il regolamento di esecuzione allegato al presente trattato comprende regole relative

i) alle questioni che, giusta il presente trattato, devono essere oggetto di prescrizioni del regolamento di esecuzione;

ii) alle precisazioni utili all'applicazione delle disposizioni del presente trattato;

iii) alle condizioni, questioni o procedure di ordine amministrativo.

b) Il regolamento di esecuzione contiene anche regole concernenti le condizioni di forma che una Parte contraente è autorizzata ad applicare per quanto concerne le richieste

i) di iscrizione di un cambiamento del nome o dell'indirizzo;

ii) di iscrizione di un cambiamento del richiedente o del titolare;

[Articolo 14.1)^ob), continuazione]

- iii) di iscrizione di una licenza o di una sicurezza reale;
- iv) di rettificazione di un errore.

c) Il regolamento di esecuzione prevede inoltre l'allestimento da parte dell'Assemblea, col sostegno dell'Ufficio internazionale, di moduli internazionali tipo e di un modulo di domanda ai fini dell'articolo^o6.2)^ob).

2) [*Modifica del regolamento di esecuzione*] Fatto salvo il paragrafo^o3), per qualsiasi modifica del regolamento di esecuzione si richiedono i tre quarti dei voti espressi.

3) [*Esigenza dell'unanimità*] a) Il regolamento di esecuzione può indicare le regole che possono essere modificate solo all'unanimità.

b) Qualsiasi modifica del regolamento di esecuzione che ha l'effetto di aggiungere o sopprimere regole contemplate dal sottoparagrafo^oa) deve essere approvata all'unanimità;

c) Per determinare se c'è unanimità, si prendono in considerazione soltanto i voti espressi. L'astensione non è considerata un voto.

4) [*Divergenza fra il trattato e il regolamento di esecuzione*] In caso di divergenza fra le disposizioni del presente trattato e quelle del regolamento di esecuzione, prevalgono le disposizioni del trattato.

Articolo 15

Rapporti con la Convenzione di Parigi

1) [*Obbligo di conformarsi alla Convenzione di Parigi*] Ogni Parte contraente si adegua alle disposizioni della Convenzione di Parigi concernenti i brevetti.

2) [*Diritti e doveri che scaturiscono dalla Convenzione di Parigi*] a) Nessuna disposizione del presente trattato comporta deroghe agli obblighi che hanno le Parti contraenti tra loro in virtù della Convenzione di Parigi.

b) Nessuna disposizione del presente trattato comporta deroghe ai diritti di cui godono i richiedenti e i titolari giusta la Convenzione di Parigi.

*Articolo 16**Effetto delle revisioni e modifiche del Trattato di cooperazione in materia di brevetti*

1) [*Applicabilità delle revisioni e modifiche del Trattato di cooperazione in materia di brevetti*] Con riserva del paragrafo^o2), ogni revisione o modifica del Trattato di cooperazione in materia di brevetti posteriore al 2° giugno^o2000, compatibile con gli articoli del presente trattato, è applicabile ai fini dello stesso e del suo regolamento di esecuzione se l'Assemblea decide in tal senso, nella fattispecie considerata, alla maggioranza dei tre quarti dei voti espressi.

2) [*Non-applicabilità delle disposizioni transitorie del Trattato di cooperazione in materia di brevetti*] Una disposizione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti, giusta la quale una disposizione rivista o modificata di questo trattato non è applicabile nei confronti di uno Stato contraente di detto trattato, o nei confronti dell'ufficio di un tale Stato o di un ufficio agente per tale Stato, fintantoché rimane incompatibile con la legislazione nazionale applicata da questo Stato o da questo ufficio non è applicabile ai fini del presente trattato e del suo regolamento di esecuzione.

*Articolo 17**Assemblea*

1) [*Composizione*] a) Le Parti contraenti hanno un'assemblea.

b) Ogni Parte contraente è rappresentata all'Assemblea da un delegato, che può essere assistito da supplenti, consiglieri e periti. Ogni delegato può rappresentare soltanto un'unica Parte contraente.

2) [*Funzioni*] L'Assemblea

i) tratta le questioni concernenti il mantenimento e lo sviluppo del presente trattato nonché l'applicazione e il funzionamento;

ii) stabilisce, con l'aiuto dell'Ufficio internazionale, dei moduli internazionali tipo e il modulo di richiesta contemplato dall'articolo^o14.1)^oc);

iii) modifica il regolamento di esecuzione;

iv) fissa le condizioni concernenti la data a partire dalla quale ogni modulo internazionale tipo e il modulo di richiesta contemplato dal punto ii), potranno essere utilizzati e la data d'entrata in vigore di ogni modifica contemplata dal punto iii);

v) decide conformemente all'articolo^o16.1) se una revisione o modifica del Trattato di cooperazione in materia di brevetti è applicabile ai fini del presente trattato e del regolamento di esecuzione;

vi) assolve qualsiasi altro compito che il presente trattato richiede.

3) [*Quorum*] a) La metà dei membri dell'Assemblea che sono Stati costituisce il quorum.

b) Nonostante le disposizioni del sottoparagrafo a), se al momento di una sessione, il numero dei membri dell'Assemblea che sono Stati e che sono rappresentati è inferiore alla metà ma uguale o superiore al terzo dei membri dell'Assemblea che sono Stati, l'Assemblea può prendere decisioni; tuttavia, le decisioni dell'Assemblea, eccezion fatta per quelle concernenti la procedura, diventano esecutorie quando sono soddisfatte le condizioni esposte qui sotto. L'Ufficio internazionale comunica dette decisioni ai membri dell'Assemblea che sono Stati e che non erano rappresentati, invitandoli a esprimere per iscritto, nel termine di tre mesi a decorrere dal giorno della comunicazione, il loro voto o la loro astensione. Se, alla scadenza di questo termine, il numero dei suddetti membri, che hanno in questo modo espresso il loro voto o la loro astensione, è almeno uguale al numero di membri che mancava per raggiungere il quorum al momento della sessione, dette decisioni diventano esecutorie, purché nel contempo la maggioranza necessaria rimanga acquisita.

4) [*Presenza di decisioni in seno all'Assemblea*] a) L'Assemblea si sforza di prendere decisioni per consenso.

b) Se non è possibile arrivare a una decisione consensuale la decisione sulla questione in esame è messa ai voti. In questo caso,

i) ogni Parte contraente che è uno Stato dispone di un voto, e vota soltanto in nome proprio; e

ii) ogni Parte contraente che è un'organizzazione intergovernativa può partecipare al voto al posto dei suoi Stati membri, con un numero di voti uguale al numero dei suoi Stati membri, parti contraenti del presente trattato. Nessuna organizzazione intergovernativa partecipa al voto se uno dei suoi Stati membri esercita il diritto di voto e viceversa. Inoltre, nessuna organizzazione intergovernativa partecipa al voto se uno dei suoi Stati membri, parte contraente del presente trattato, è membro di un'altra organizzazione intergovernativa e se quest'ultima partecipa al voto.

5) [*Maggioranze*] a) Fatti salvi gli articoli 14.2) e 3), 16.1) e 19.3), le decisioni dell'Assemblea sono prese alla maggioranza di due terzi dei voti espressi.

b) Per determinare se è raggiunta la maggioranza richiesta, si prendono in considerazione solo i voti espressi. L'astensione non è considerata un voto.

6) [*Sessioni*] L'Assemblea si riunisce in sessione ordinaria una volta ogni due anni su convocazione del Direttore generale.

[Articolo 17, continuazione]

7) [*Regolamento interiore*] L'Assemblea stabilisce il proprio regolamento interiore, comprendente anche quanto concerne la convocazione di una sessione straordinaria.

Articolo 18

Ufficio internazionale

1) [*Funzioni amministrative*] a) L'Ufficio internazionale assicura i compiti amministrativi concernenti il presente trattato.

b) In particolare l'Ufficio internazionale prepara le riunioni e funge da segreteria dell'Assemblea e dei comitati di esperti e gruppi di lavoro che può creare.

2) [*Riunioni diverse dalle sessioni dell'Assemblea*] Il Direttore generale convoca ogni comitato o gruppo di lavoro creato dall'Assemblea.

3) [*Partecipazione dell'Ufficio internazionale all'Assemblea e ad altre riunioni*] a) Il Direttore generale e le persone da lui designate partecipano, senza diritto di voto, a tutte le riunioni dell'Assemblea e dei comitati e gruppi di lavoro creati dall'Assemblea.

b) Il Direttore generale o un membro del personale designato dal Direttore generale è d'ufficio segretario dell'Assemblea e dei comitati e gruppi di lavoro contemplati dal sottoparagrafo^oa).

4) [*Conferenze*] a) L'Ufficio internazionale, conformemente alle direttive dell'Assemblea, prepara le conferenze di revisione.

b) L'Ufficio internazionale può consultare gli Stati membri dell'Organizzazione, delle organizzazioni intergovernative nonché delle organizzazioni non governative internazionali e nazionali sulla preparazione di dette conferenze.

c) Il Direttore generale e le persone designate dal Direttore generale prendono parte, senza diritto di voto, alle deliberazioni delle conferenze di revisione.

5) [*Altre funzioni*] L'Ufficio internazionale esegue tutti gli altri compiti a lui attribuiti in relazione col presente trattato.

Articolo 19

Revisioni

1) [*Revisione del trattato*] Fatto salvo il paragrafo^o2), il presente trattato può essere rivisto da una conferenza delle Parti contraenti. La convocazione di una conferenza di revisione è decisa dall'Assemblea.

2) [*Revisione o modifica di alcune disposizioni del trattato*] L'articolo^o17.2) e 6) può essere modificato sia da una conferenza di revisione, sia dall'Assemblea, conformemente alle disposizioni del paragrafo 3).

3) [*Modifica di alcune disposizioni del trattato per opera dell'Assemblea*] a) Proposte di modifica dell'articolo^o17.2) e^o6) per opera dell'Assemblea possono essere presentate da ogni Parte contraente o dal Direttore generale. Queste proposte sono comunicate dal Direttore generale alle Parti contraenti almeno sei mesi prima di essere sottoposte all'esame dell'Assemblea.

b) L'approvazione di ogni modifica delle disposizioni contemplate dal sottoparagrafo^oa) richiede i tre quarti dei voti espressi.

c) Ogni modifica delle disposizioni contemplate dal sottoparagrafo^oa) entra in vigore un mese dopo che i tre quarti delle Parti contraenti, membri dell'Assemblea al momento della sua approvazione della modifica, hanno fatto pervenire al Direttore generale le notifiche scritte dell'accettazione di detta modifica, conformemente alle loro rispettive norme costituzionali. Qualsiasi modifica di dette disposizioni una volta accettata vincola tutte le Parti contraenti che sono legate dal presente trattato al momento in cui la modifica entra in vigore e gli Stati od organizzazioni intergovernative che lo diventano in data ulteriore.

Articolo 20

Condizioni e modalità per aderire al trattato

1) [*Stati*] Ogni Stato parte della Convenzione di Parigi o membro dell'Organizzazione e per il conto del quale il rilascio di brevetti è possibile sia da parte dell'intermediario del suo ufficio, sia da parte dell'intermediario dell'ufficio di un altro Stato o di un'organizzazione intergovernativa, può diventare parte del presente trattato.

2) [*Organizzazioni intergovernative*] Ogni organizzazione intergovernativa può diventare parte del presente trattato se almeno uno dei suoi Stati membri è parte della Convenzione di Parigi o membro dell'Organizzazione e se l'organizzazione intergovernativa dichiara di esser stata debitamente autorizzata, conformemente alle sue procedure interne, a diventare parte del presente trattato e

[Articolo 20.2), continuazione]

i) di essere competente del rilascio di brevetti producenti effetto per i suoi Stati membri; o

ii) di essere competente rispetto alle questioni che sono oggetto del presente trattato e che la sua propria legislazione lega gli Stati contraenti nei riguardi di tali questioni, e di gestire un ufficio regionale che rilascia brevetti producenti effetti sul suo territorio conformemente alla sua legislazione o di aver incaricato un ufficio regionale di questo compito.

Fatto salvo il paragrafo^o3), ogni dichiarazione di questo tipo deve essere fatta al momento del deposito dello strumento di ratifica o di adesione.

3) [*Organizzazioni regionali di brevetti*] L'Organizzazione europea dei brevetti, l'Organizzazione eurasiatica dei brevetti e l'Organizzazione regionale africana della proprietà industriale, avendo dichiarato quanto contemplato dal paragrafo^o2)^oi) o^oii) al momento della conferenza diplomatica che ha approvato il presente trattato, possono diventare parte del presente trattato in quanto organizzazioni intergovernative se esse dichiarano, al momento del deposito dello strumento di ratifica o d'adesione, di essere state debitamente autorizzate, conformemente alle loro procedure interne, a diventare parte contraente del presente trattato.

4) [*Ratifica o adesione*] Ogni Stato od organizzazione intergovernativa che soddisfa le condizioni previste dal capoverso^o1),^o2) o^o3) può depositare

i) uno strumento di ratifica se ha firmato il presente trattato; o

ii) uno strumento di adesione se non ha firmato il presente trattato.

Articolo 21

Entrata in vigore; data di validità delle ratifiche e delle adesioni

1) [*Entrata in vigore del presente trattato*] Il presente trattato entra in vigore tre mesi dopo che dieci strumenti di ratifica o di adesione saranno stati depositati presso il Direttore generale da parte di Stati.

2) [*Data dell'entrata in vigore delle ratifiche e delle adesioni*] Il presente trattato lega

i) i dieci Stati contemplati dal paragrafo^o1), a contare dalla data alla quale il presente trattato è entrato in vigore;

ii) gli altri Stati, alla scadenza di un termine di tre mesi a contare dalla data alla quale lo Stato ha depositato il suo strumento di ratifica o di adesione presso il Direttore generale o a partire da una data ulteriore indicata in questo strumento ma non oltre i sei mesi dopo la data di questo deposito;

iii) ciascuna delle seguenti organizzazioni, vale a dire l'Organizzazione europea dei brevetti, l'Organizzazione eurasiatica dei brevetti e l'Organizzazione regionale africana della proprietà industriale, allo scadere del termine di tre mesi dopo il deposito del suo strumento di ratifica o di adesione, o a partire da una data ulteriore indicata in questo strumento ma non più di sei mesi dopo la data di detto deposito, se questo strumento è stato depositato dopo l'entrata in vigore del presente trattato conformemente al paragrafo^o1), o tre mesi dopo l'entrata in vigore del presente trattato se lo strumento è stato depositato prima dell'entrata in vigore del presente trattato.

iv) qualsiasi altra organizzazione intergovernativa che soddisfa le condizioni previste per diventare parte del presente trattato, alla scadenza di un termine di tre mesi dopo il deposito del suo strumento di ratifica o di adesione o a partire da una data ulteriore indicata in questo strumento, ma non più di sei mesi dopo la data di questo deposito.

Articolo 22

Applicazione del trattato alle domande in giacenza e ai brevetti in vigore

1) [*Principio*] Fatto salvo il paragrafo^o2), una Parte contraente applica le disposizioni del presente trattato e del suo regolamento di esecuzione, fatti salvi gli articoli^o5 e^o6.1) e 2) e le corrispondenti regole, alle domande in giacenza e ai brevetti in vigore a partire dal giorno in cui il presente trattato diventa per lei vincolante, giusta l'articolo^o21.

2) [*Procedure*] Nessuna Parte contraente è tenuta ad applicare le disposizioni del presente trattato e del regolamento di esecuzione a una procedura che si inserisce in una prassi relativa a una domanda o a un brevetto contemplato dal paragrafo^o1), se questa procedura è stata avviata prima della data alla quale la Parte contraente in questione è vincolata dal presente trattato, giusta l'articolo^o21.

Articolo 23

Riserve

1) [*Riserva*] Ogni Stato od organizzazione intergovernativa può dichiarare per mezzo di una riserva che le disposizioni dell'articolo^o6.1) non si applicano a nessuna esigenza d'unità dell'invenzione applicabile, giusta il Trattato di cooperazione in materia di brevetti, a una domanda internazionale.

[Articolo 23, continuazione]

2) [*Modalità*] Ogni riserva fatta giusta il paragrafo^o1) dev'essere inserita in una dichiarazione che accompagna lo strumento di ratifica del presente trattato o di adesione allo stesso, depositato dallo Stato o dall'organizzazione intergovernativa che fa questa riserva.

3) [*Revoca*] Ogni riserva formulata giusta il paragrafo 1) può essere revocata in ogni momento.

4) [*Divieto di altre riserve*] Nessun'altra riserva all'infuori di quella autorizzata giusta il capoverso^o1) può essere formulata nei riguardi del presente trattato.

Articolo 24

Denuncia del trattato

1) [*Notifica*] Ogni Parte contraente può denunciare il presente trattato con notifica indirizzata al Direttore generale.

2) [*Data dell'entrata in vigore*] La denuncia entra in vigore un anno dopo la data alla quale il Direttore generale ha ricevuto la notifica o a una data ulteriore indicata nella medesima. Essa non ha alcuna incidenza sull'applicazione del presente trattato alle domande in giacenza o ai brevetti in vigore, per quanto concerne la Parte contraente che denuncia il trattato, al momento dell'entrata in vigore della denuncia.

Articolo 25

Lingue del trattato

1) [*Testi autentici*] Il presente trattato è firmato in un unico esemplare originale nelle lingue: francese, inglese, arabo, cinese, spagnolo e russo, ognuno di questi testi facendo parimenti fede, con esclusione di qualsiasi altro.

2) [*Testi ufficiali*] Un testo ufficiale in una lingua diversa da quelle indicate nel paragrafo^o1) è stabilito con il Direttore generale, dopo consultazione di tutte le parti interessate. Ai fini del presente paragrafo, s'intende con "parte interessata" ogni Stato parte del trattato o che soddisfa le condizioni per divenire parte del trattato, giusta l'articolo^o20.1), di cui la lingua ufficiale o una delle lingue ufficiali è in causa, nonché l'Organizzazione europea dei brevetti, l'Organizzazione eurasiatica dei brevetti, l'Organizzazione regionale africana della proprietà industriale e qualsiasi altra organizzazione intergovernativa che è parte del trattato o lo può diventare, se una delle sue lingue ufficiali è in causa.

[Articolo 25, continuazione]

3) [*Preminenza dei testi autentici*] In caso di divergenze in merito all'interpretazione dei testi autentici e dei testi ufficiali, sono preminenti i testi autentici.

Articolo 26

Firma del trattato

Il presente trattato rimane aperto alla firma presso la sede dell'Organizzazione durante un anno a decorrere dalla sua approvazione e può essere firmato da ogni Stato che soddisfa le condizioni per diventare parte del trattato giusta l'articolo^o20.1) e dall'Organizzazione europea dei brevetti, dall'Organizzazione eurasiatica dei brevetti e dall'Organizzazione regionale africana della proprietà industriale.

Articolo 27

Depositario; registrazione

- 1) [*Depositario*] Il Direttore generale è il depositario del presente trattato.
- 2) [*Registrazione*] Il Direttore generale fa registrare il presente trattato presso la Segreteria dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE
DEL TRATTATO SUL DIRITTO DEI BREVETTI**

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL TRATTATO SUL DIRITTO DEI BREVETTI

INDICE

Regola 1	Espressioni abbreviate
Regola 2	Precisazioni relative alla data di deposito contemplata dall'articolo 5
Regola 3	Precisazioni relative alla domanda per quanto concerne l'articolo 6.1), 2) e 3)
Regola 4	Accessibilità della domanda anteriore giusta l'articolo 6.5) e della regola 2.4), o della domanda depositata anteriormente giusta la regola 2.5)b)
Regola 5	Prove da fornire giusta gli articoli 6.6) e 8.4)c) e le regole 7.4), 15.4), 16.6), 17.6) e 18.4)
Regola 6	Termini di scadenza concernenti la domanda, contemplati dall'articolo 6.7) e 8)
Regola 7	Precisazioni relative alla costituzione del mandante, giusta l'articolo 7
Regola 8	Deposito delle comunicazioni contemplato dall'articolo 8.1)
Regola 9	Precisazioni relative alla firma contemplata dall'articolo 8.4)
Regola 10	Precisazioni relative alle indicazioni contemplate dall'articolo 8.5), 6) e 8)
Regola 11	Termini di scadenza concernenti le comunicazioni contemplati dall'articolo 8.7) e 8)
Regola 12	Precisazioni relative alla proroga in materia di scadenze contemplata dall'articolo 11
Regola 13	Precisazioni relative al ripristino dei diritti giusta l'articolo 12, dopo che l'Ufficio ha constatato che si è agito con la dovuta diligenza o che l'inosservanza non era intenzionale
Regola 14	Precisazioni relative alla correzione o aggiunta di una rivendicazione di priorità e al ripristino del diritto di priorità giusta l'articolo 13

- | | |
|-----------|---|
| Regola 15 | Richiesta d'iscrizione del cambiamento di nome o d'indirizzo |
| Regola 16 | Richiesta d'iscrizione di un cambiamento di richiedente o di titolare |
| Regola 17 | Richiesta d'iscrizione di una patente o di una sicurezza reale |
| Regola 18 | Richiesta di rettificazione di un errore |
| Regola 19 | Mezzi per identificare una domanda in assenza del suo numero |
| Regola 20 | Allestimento di moduli internazionali tipo |
| Regola 21 | Esigenza dell'unanimità giusta l'articolo 14.3) |

Regola 1

Espressioni abbreviate

1) [“*Trattato*”; “*articolo*”] a) Nel presente regolamento di esecuzione si intende con “trattato” il Trattato sul diritto dei brevetti.

b) Nel presente regolamento di esecuzione la parola “articolo” rinvia all'articolo indicato del trattato.

2) [*Espressioni abbreviate definite nel trattato*] Le espressioni abbreviate definite nell'articolo primo ai fini del trattato hanno lo stesso significato ai fini del regolamento di esecuzione.

Regola 2

Precisazioni relative alla data di deposito per quanto concerne l'articolo 5

1) [*Termini contemplati dall'art. 5.3) e 4)b)*] Fatto salvo il paragrafo 2), i termini contemplati dall'articolo 5.3) e 4)b) sono di due mesi almeno a partire dalla data della notifica indicata nell'articolo 5.3).

2) [*Eccezione al termine contemplato dall'art. 5.4)b)*] Se non c'è stata notifica giusta l'articolo 5.3) poiché non sono state fornite le indicazioni che avrebbero permesso all'ufficio di entrare in relazione con il richiedente, il termine contemplato dall'articolo 5.4)b) è di almeno due mesi a partire dalla data in cui l'ufficio ha inizialmente ricevuto almeno uno degli elementi indicati all'articolo 5.1)a).

3) [*Termini contemplati dall'art. 5.6.a) e b)*] I termini contemplati dall'articolo 5.6)a) e b) sono,

i) se una notifica è stata fatta giusta l'articolo 5.5), di due mesi almeno a partire dalla data della notifica;

ii) se non c'è stata notifica, di due mesi almeno a contare dalla data alla quale l'ufficio ha inizialmente ricevuto almeno uno degli elementi indicati all'articolo 5.1)a).

4) [*Condizioni enunciate all'articolo 5.6)b)*] Ogni Parte contraente può, con riserva della regola 4.3), esigere che, allo scopo di determinare la data di deposito giusta l'articolo 5.6)b),

i) una copia della domanda anteriore sia consegnata entro il termine applicabile giusta il capoverso 3);

[Regola 2.4), continuazione]

ii) una copia della domanda anteriore, e la data di deposito della domanda anteriore, certificate dall'ufficio presso il quale la domanda anteriore è stata depositata, siano consegnate su invito dell'ufficio, entro un termine di quattro mesi almeno a partire dalla data di detto invito, o entro il termine applicabile giusta la regola^o4.1), essendo fissato il termine che spira per primo;

iii) se la domanda anteriore non è redatta in una lingua accettata dall'ufficio, sia consegnata una traduzione della domanda anteriore entro il termine applicabile giusta il paragrafo 3);

iv) la parte mancante della descrizione o il disegno mancante abbia interamente figurato nella domanda anteriore;

v) la domanda, alla data in cui l'ufficio ha inizialmente ricevuto uno o più elementi contemplati dall'articolo 5.1)a), comporti un'indicazione secondo cui il contenuto della domanda anteriore vi sia incorporato per rinvio;

vi) sia consegnata, entro il termine applicabile in virtù del paragrafo 3), un'indicazione del passaggio, nella domanda anteriore o nella traduzione contemplata dal punto^oiii), in cui figura la parte mancante della descrizione o il disegno mancante.

5) [Condizioni enunciate nell'articolo 5.7)a)] a) Il rinvio alla domanda depositata anteriormente, citato nell'articolo^o5.7)a) deve indicare che, per attribuire la data di deposito, esso sostituisce la descrizione e tutti i disegni; esso deve indicare inoltre il numero della domanda anteriore e l'ufficio presso il quale è stata depositata. Una Parte contraente può esigere che il rinvio indica anche la data di deposito della domanda depositata anteriormente.

b) Una Parte contraente può, con riserva della regola 4.3), esigere che

i) una copia della domanda depositata anteriormente e, se quest'ultima non è redatta in una lingua accettata dall'ufficio, una traduzione di questa domanda siano consegnate all'ufficio entro il termine di due mesi almeno a contare dalla data in cui l'ufficio ha ricevuto la domanda contenente il rinvio contemplato dall'articolo 5.7)a);

ii) una copia autenticata conforme della domanda depositata anteriormente sia consegnata all'ufficio entro il termine di quattro mesi almeno a partire dalla data del ricevimento della domanda contenente il rinvio contemplato dall'articolo 5.7)a).

c) Una Parte contraente può esigere che il rinvio contemplato dall'articolo 5.7)a) indichi una domanda depositata anteriormente dal richiedente, dal suo predecessore legittimo o dal suo avente causa.

6) [Eccezioni contemplate dall'articolo^o5.8)ii)] I tipi di domanda contemplati dall'articolo 5.8)ii) sono :

i) le domande divisionali;

ii) le domande di *continuation* o di *continuation-in-part*;

[Regola 2.6), continuazione]

iii) le domande di nuovi richiedenti il cui diritto a un'invenzione oggetto di una domanda anteriore è stato riconosciuto.

Regola 3

Precisazioni relative alla domanda per quanto concerne l'articolo 6.1), 2) e 3)

1) [Condizioni supplementari contemplate dall'articolo°6.1)iii)] a) Una Parte contraente può esigere che un richiedente che auspica che una domanda sia trattata in quanto domanda divisionaria a titolo della regola 2.6)i) indichi :

i) che auspica che la domanda sia trattata come una domanda divisionaria;

ii) il numero e la data di deposito della domanda iniziale.

b) Una Parte contraente può esigere che un richiedente che auspica che una domanda sia trattata come derivante dalla regola 2.6)iii) indichi :

i) che auspica che la domanda sia trattata come derivante da questa disposizione;

ii) il numero e la data di deposito della domanda anteriore.

2) [Modulo di richiesta contemplato dall'articolo 6.2)b)] Ogni Parte contraente accetta la presentazione del contenuto contemplato dall'articolo°6.2)a) :

i) su un modulo di richiesta, se questo modulo corrisponde al modulo di richiesta previsto dal Trattato di cooperazione in materia di brevetti, con le modifiche che potranno essere prescritte giusta la regola 20.2);

ii) su un modulo di richiesta previsto dal Trattato di cooperazione in materia di brevetti, se questo modulo è accompagnato da un'indicazione secondo cui il richiedente auspica che la domanda sia trattata come una domanda nazionale o regionale, nel qual caso il modulo di richiesta è considerato contenere le modifiche contemplate dal punto i);

iii) su un modulo di richiesta previsto dal Trattato di cooperazione in materia di brevetti ma nel quale sarebbe inclusa un'indicazione secondo cui il richiedente auspica che la domanda sia trattata come una domanda nazionale o regionale, a patto che un simile modulo di richiesta sia messo a disposizione nell'ambito del Trattato di cooperazione in materia di brevetti.

3) [*Condizioni contemplate dall'articolo°6.3*] Una Parte contraente può esigere, giusta l'articolo°6.3), che una traduzione del titolo, delle rivendicazioni e del riassunto di una domanda redatta in una lingua accettata dall'ufficio sia stabilita in una qualsiasi altra lingua accettata da questo ufficio.

Regola 4

Accessibilità della domanda anteriore giusta l'articolo 6.5) e della regola 2.4), o della domanda depositata anteriormente giusta la regola 2.5)b)

1) [*Copia della domanda anteriore contemplata dall'articolo°6.5*] Fatto salvo il paragrafo 3), una Parte contraente può esigere che la copia della domanda anteriore contemplata dall'articolo 6.5) sia consegnata all'ufficio entro il termine di almeno 16°mesi a partire dalla data di deposito della domanda anteriore in questione o, se ce ne sono parecchie, a partire dalla data di deposito della domanda anteriore piú remota.

2) [*Certificazione*] Fatto salvo il paragrafo°3), una Parte contraente può esigere che la copia contemplata dal paragrafo°1) e la data di deposito della domanda anteriore siano certificate dall'ufficio presso il quale la domanda anteriore è stata depositata.

3) [*Accessibilità della domanda anteriore o della domanda depositata anteriormente*] Nessuna Parte contraente non può esigere la consegna di una copia o di una copia autenticata conforme della domanda anteriore, un'autenticazione della data di deposito, come è previsto ai paragrafi 1) e°2) e alla regola 2.4), o la consegna di una copia o di una copia autenticata conforme della domanda depositata anteriormente come è previsto dalla regola 2.5)b), se la domanda anteriore o la domanda depositata anteriormente è stata depositata presso il suo ufficio, o è accessibile a questo ufficio presso una biblioteca numerica a lui gradita a questo scopo.

4) [*Traduzione*] Se la domanda anteriore non è redatta in una lingua accettata dall'ufficio e che la validità della rivendicazione di priorità è importante per determinare se l'invenzione in questione è brevettabile, la Parte contraente può esigere che una traduzione della domanda anteriore contemplata dal paragrafo°1) sia consegnata dal richiedente, su invito dell'ufficio o di altra autorità competente, entro il termine di almeno due mesi a partire dalla data di questo invito, e al minimo uguale al termine eventualmente applicabile giusta questo paragrafo.

Regola 5

Prove da fornire giusta gli articoli 6.6) e 8.4)c) e le regole 7.4), 15.4), 16.6), 17.6) e 18.4)

Se l'ufficio notifica al richiedente, al titolare o a un'altra persona che si esigono prove in virtù degli articoli 6.6) o 8.4)c) o delle regole 7.4), 15.4), 16.6), 17.6) o 18.4), esso indica nella notifica la ragione per cui dubita della veracità dell'elemento, dell'indicazione o della firma, o dell'esattezza della traduzione, secondo i casi.

Regola 6

Scadenze concernenti la domanda, contemplati dall'articolo 6.7) e 8)

1) [*Termini contemplati dall'articolo 6.7) e 8)*] Fatti salvi i paragrafi 2) e 3), i termini contemplati dall'articolo 6.7) e 8) sono di due mesi almeno a partire dalla data della notifica contemplata dall'articolo 6.7).

2) [*Eccezione al termine contemplato dall'articolo 6.8)*] Fatto salvo il capoverso 3), se non c'è stata notifica giusta l'articolo 6.7) poiché non sono state fornite le indicazioni necessarie all'ufficio per mettersi in relazione con il richiedente, il termine contemplato dall'articolo 6.8) è di tre mesi al meno a decorrere dalla data in cui l'ufficio ha ricevuto inizialmente almeno uno degli elementi indicati all'articolo 5.1)a).

3) [*Termini contemplati dall'articolo 6.7) e 8) per quanto concerne il pagamento della tassa di deposito conformemente al Trattato di cooperazione in materia di brevetti*] Se delle tasse, di cui si richiede il pagamento giusta l'articolo 6.4) per il deposito di una domanda, non sono pagate, una Parte contraente può, giusta l'articolo 6.7) e 8), fissare dei termini di pagamento, compreso il caso di un pagamento fatto in ritardo, che sono gli stessi dei termini applicabili giusta il Trattato di cooperazione in materia di brevetti per quanto concerne l'importo della tassa di base della tassa internazionale.

Regola 7

Precisazioni relative alla costituzione del mandante, giusta l'articolo 7

1) [*Altre procedure contemplate dall'articolo 7.2)iii)*] Le altre procedure contemplate dall'articolo 7.2)iii) per le quali una Parte contraente non può esigere la costituzione di mandatario sono

i) la consegna della copia di una domanda anteriore giusta la regola 2.4);

[Regola 7.1), continuazione]

ii) la consegna della copia di una domanda anteriore giusta la regola 2.5)b).

2) [Costituzione di mandatario giusta l'articolo°7.3)] a) Una Parte contraente accetta che la costituzione di mandatario sia comunicata all'ufficio

i) con una comunicazione distinta (qui di seguito chiamata “potere”) con la firma del richiedente, del titolare o di un'altra persona interessata e indicando nome e indirizzo del mandatario; o, a scelta del richiedente,

ii) nel modulo di richiesta contemplato dall'articolo°6.2), firmato dal richiedente.

b) Un solo potere basta, anche se si riferisce a piú domande o brevetti di una stessa persona o a una o piú domande o a uno o piú brevetti di una medesima persona, a condizione che tutte le domande e tutti i brevetti in questione siano indicati nel potere. Un solo potere è parimenti sufficiente anche se si riferisce, con riserva di ogni eccezione menzionata dalla persona che costituisce il mandatario, a tutte le domande e a tutti i brevetti esistenti o futuri di questa persona. L'ufficio può esigere che, quando questo potere unico è depositato su carta o in qualsiasi altro modo ammesso dall'ufficio, ne sia consegnata una copia distinta per ogni domanda e per ogni brevetto al quale si riferisce.

3) [Traduzione del potere] Una Parte contraente può esigere che, se un potere non è redatto in una lingua ammessa dall'ufficio, esso sia unito a una traduzione.

4) [Prove] Una Parte contraente può esigere che prove siano fornite all'ufficio soltanto se quest'ultimo può ragionevolmente dubitare della veridicità di un'indicazione fornita in una delle comunicazioni contemplate dal capoverso 2)a).

5) [Termini contemplati dall'articolo°7.5) e 6)] Fatto salvo il capoverso 6), i termini contemplati dall'articolo°7.5) e 6) sono di almeno due mesi a decorrere dalla data della notifica contemplata dall'articolo 7.5).

6) [Eccezione al termine contemplato dall'articolo°7.6)] Se non si è proceduto alla notifica contemplata dall'articolo°7.5) poiché le indicazioni necessarie all'ufficio per mettersi in relazione con il richiedente, il titolare o un'altra persona interessata non sono state fornite, il termine contemplato dall'articolo°7.6) è almeno di tre mesi a decorrere dalla data d'inizio della procedura contemplata dall'articolo 7.5).

*Regola 8**Deposito delle comunicazioni contemplato dall'articolo 8.1)*

1) [*Comunicazioni depositate su carta*] a) Dopo il 2 giugno 2005 ogni Parte contraente può, fatti salvi gli articoli 5.1) e 8.1)d), escludere o continuare ad autorizzare il deposito delle comunicazioni su carta. Fino a questa data tutte le Parti contraenti devono autorizzare il deposito delle comunicazioni su carta.

b) Con riserva dell'articolo°8.3) e del sottoparagrafo c), una Parte contraente può prescrivere le condizioni relative alla forma delle comunicazioni su carta.

c) Se una Parte contraente autorizza il deposito delle comunicazioni su carta, l'ufficio deve autorizzare il deposito delle comunicazioni su carta conformemente alle prescrizioni del Trattato di cooperazione in materia di brevetti relative alla forma delle comunicazioni su carta.

d) Nonostante il sottoparagrafo°a), se il ricevimento o il trattamento di una comunicazione su carta sono considerati impossibili sia a causa del tipo che del volume, una Parte contraente può esigere il deposito di questa comunicazione sotto un'altra forma o con altri mezzi di trasmissione.

2) [*Comunicazioni depositate sotto forma elettronica o con mezzi elettronici di trasmissione*] a) Se una Parte contraente autorizza il deposito delle comunicazioni sotto forma elettronica con mezzi elettronici di trasmissione in una determinata lingua presso il suo ufficio, compreso il deposito delle comunicazioni mediante telegrafo, telestampante, telecopiatrice, o qualsiasi altro mezzo analogo di trasmissione, e che delle condizioni si applicano a questa Parte contraente, giusta il Trattato di cooperazione in materia di brevetti, rispetto alle comunicazioni depositate sotto forma elettronica o con mezzi elettronici di trasmissione in questa lingua, l'ufficio deve autorizzare il deposito delle comunicazioni sotto forma elettronica o con mezzi elettronici di trasmissione in detta lingua, conformemente a queste condizioni.

b) Una Parte contraente che autorizza il deposito delle comunicazioni presso il suo ufficio sotto forma elettronica o con mezzi elettronici di trasmissione notifica all'Ufficio internazionale le condizioni applicabili a questo tipo di deposito giusta la sua legislazione applicabile. L'Ufficio internazionale pubblica ogni notifica di questo genere nella lingua in cui è redatta e nelle lingue in cui i testi autentici e ufficiali del trattato sono redatti giusta l'articolo 25.

c) Se, conformemente al sottoparagrafo a), una Parte contraente autorizza il deposito delle comunicazioni mediante telegrafo, telestampante, telecopiatrice o qualsiasi altro mezzo analogo di trasmissione, può esigere che l'originale di ogni documento trasmesso con questi mezzi di trasmissione, unito a una lettera che permetta di verificare la trasmissione anteriore, sia depositato su carta presso l'ufficio entro il termine di un mese almeno, a decorrere dalla data di trasmissione.

[Regola 8, continuazione]

3) [Copie, depositate sotto forma elettronica o con mezzi elettronici di trasmissione, delle comunicazioni depositate su carta] a) Se una Parte contraente autorizza il deposito di una copia, sotto forma elettronica o con mezzi elettronici di trasmissione, di una comunicazione depositata su carta in una lingua accettata dall'ufficio, e che, giusta il trattato di cooperazione in materia di brevetti, delle condizioni si applicano a questa Parte contraente rispetto al deposito di queste copie delle comunicazioni, l'ufficio deve autorizzare il deposito di copie delle comunicazioni sotto forma elettronica o con mezzi elettronici di trasmissione, conformemente a queste condizioni.

b) Il paragrafo 2)b) è applicabile, *mutatis mutandis*, alle copie, sotto forma elettronica o con mezzi elettronici di trasmissione, delle comunicazioni depositate su carta.

Regola 9

Precisazioni relative alla firma contemplata dall'articolo 8.4)

1) [Indicazioni allegate alla firma] a) Una Parte contraente può esigere che alla firma della persona fisica che firma sia allegata

i) l'indicazione in lettere maiuscole del cognome o del cognome principale e del nome (o dei nomi) o dei cognomi secondari di questa persona o, a sua scelta, del nome o dei nomi che utilizza abitualmente;

ii) l'indicazione della qualità in cui questa persona ha firmato, se non si evince chiaramente tale qualità dalla lettura della comunicazione.

2) [Data della firma] Una Parte contraente può esigere che a una firma sia allegata l'indicazione della data alla quale essa è stata apposta. Se viene pretesa una tale indicazione, ma che non è però fornita, la data in cui si pensa che la firma sia stata apposta è la data alla quale la comunicazione che porta la firma è stata ricevuta dall'ufficio o, se la Parte contraente lo permette, una data anteriore a quest'ultima data.

3) [Firma di una comunicazione su carta] Se una comunicazione all'ufficio di una Parte contraente è fatta su carta e che si esige una firma, questa Parte contraente

i) deve, fatto salvo il punto°iii), accettare una firma manoscritta;

ii) può permettere, invece di una firma manoscritta, l'utilizzazione di altre forme di firma, quali una firma stampata o apposta mediante timbro, o l'utilizzazione di un sigillo o di un'etichetta con un codice a sbarre;

[Regola°9.3), continuazione]

iii) può esigere, se la persona fisica che firma la comunicazione è cittadina della detta Parte contraente sul cui territorio ella ha il suo indirizzo, o se la persona giuridica, nel cui nome è firmata la comunicazione, è costituita nell'ambito della legislazione della detta Parte contraente e ha un domicilio o uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio sul territorio di questa, che un sigillo sia utilizzato invece della firma manoscritta.

4) [*Firma delle comunicazioni depositate sotto forma elettronica o con mezzi elettronici di trasmissione consistente in una rappresentazione grafica*] Se una Parte contraente autorizza il deposito di comunicazioni sotto forma elettronica o con mezzi elettronici di trasmissione, essa considera firmata la comunicazione se una rappresentazione grafica di una firma accettata da essa giusta il paragrafo 3) figura su questa comunicazione ricevuta dal suo ufficio.

5) [*Firma delle comunicazioni depositate sotto forma elettronica che non consistono in una rappresentazione grafica*] a) Se una Parte contraente autorizza il deposito delle comunicazioni sotto forma elettronica e una rappresentazione grafica della firma accettata da essa giusta il paragrafo°3) non figura su una comunicazione ricevuta dal suo ufficio, essa può esigere che questa comunicazione porti una firma sotto forma elettronica che soddisfi le condizioni prescritte da essa.

b) Nonostante il sottoparagrafo a), se una Parte contraente autorizza il deposito delle comunicazioni sotto forma elettronica in una determinata lingua e se, giusta il Trattato di cooperazione in materia di brevetti, si applicano a questa Parte contraente delle condizioni rispetto alla firma sotto forma elettronica delle comunicazioni depositate sotto forma elettronica in questa lingua, se essa non consiste in una rappresentazione grafica della firma, l'ufficio deve accettare una firma sotto forma elettronica effettuata conformemente a queste decisioni.

c) La regola°8.2)b) è applicabile *mutatis mutandis*.

6) [*Eccezione contemplata dall'articolo°8.4)b) concernente l'autenticazione della firma*] Una Parte contraente può esigere che una firma prevista al paragrafo 5) sia confermata mediante un procedimento di autenticazione delle firme sotto forma elettronica specificato da essa.

Regola 10

Precisazioni relative alle indicazioni contemplate dall'articolo 8.5), 6) e 8)

1) [*Indicazioni contemplate dall'articolo°8.5)*] a) Una Parte contraente può esigere che ogni comunicazione

i) indichi il nome e l'indirizzo del richiedente, del titolare o di un'altra persona interessata;

[Regola 10.1)a), continuazione]

- ii) indichi il numero della domanda o del brevetto al quale essa si riferisce;
- iii) contenga, se il richiedente, il titolare o un'altra persona interessata è iscritta presso l'ufficio, il numero o un'altra indicazione sotto cui è iscritto.
- b) Una Parte contraente può esigere che ogni comunicazione rivolta da un mandatario a scopo di procedura davanti all'ufficio contenga
- i) il nome e l'indirizzo del mandatario;
- ii) la menzione della potestà, o di un'altra comunicazione recante nomina di questo mandatario, giusta la quale il mandatario agisce;
- iii) se il mandatario è iscritto presso l'ufficio, il numero o un'altra indicazione sotto cui questo mandatario è iscritto.
- 2) [*Indirizzo per la corrispondenza e domicilio scelto*] Una Parte contraente può esigere che l'indirizzo per la corrispondenza contemplato dall'articolo°8.6)i) e il domicilio scelto contemplato dall'articolo°8.6)ii) siano su un territorio prescritto da essa medesima.
- 3) [*Indirizzo in caso di non costituzione di mandatario*] Se non c'è costituzione di mandatario e se un richiedente, un titolare o un'altra persona interessata ha indicato, quale proprio indirizzo, un indirizzo su un territorio prescritto dalla Parte contraente giusta il paragrafo°2), questa Parte contraente considera, a dipendenza di quanto esige, che questo indirizzo è l'indirizzo per la corrispondenza contemplato dall'articolo 8.6)i) o il domicilio scelto contemplato dall'articolo 8.6)ii), a meno che il richiedente, il titolare o l'altra persona interessata non indichi esplicitamente un altro indirizzo ai fini dell'articolo 8.6).
- 4) [*Indirizzo in caso di costituzione di mandatario*] In caso di costituzione di mandatario, una Parte contraente considera, a dipendenza di quanto esige, che l'indirizzo del mandatario è l'indirizzo per la corrispondenza contemplato dall'articolo°8.6)i) o il domicilio scelto contemplato dall'articolo 8.6)ii), a meno che il richiedente, il titolare o un'altra persona interessata non indichi esplicitamente un altro indirizzo ai fini dell'articolo°8.6).
- 5) [*Sanzioni contemplate dall'articolo°8.8) concernenti la non osservazione delle condizioni*] Nessuna Parte contraente non può prevedere il rifiuto di una domanda motivandolo col fatto che un numero d'iscrizione o un'altra indicazione, pretesa giusta il paragrafo°1)a)iii) e b)iii), non sia stata fornita.

Regola 11

Scadenze concernenti le comunicazioni contemplate dall'articolo 8.7) e 8)

1) [*Termini contemplati dall'articolo 8.7) e 8)*] Con riserva del paragrafo 2), i termini contemplati dall'articolo 8.7) e 8) sono di due mesi almeno a contare dalla data della notifica citata nell'articolo 8.7).

2) [*Eccezione al termine contemplato dall'articolo 8.8)*] Se non c'è stata notifica giusta l'articolo°8.7) perché le indicazioni necessarie all'ufficio per mettersi in relazione con il richiedente, il titolare o un'altra persona interessata non sono state fornite, il termine contemplato dall'articolo°8.8) è di almeno tre mesi a decorrere dalla data alla quale l'ufficio ha ricevuto la comunicazione menzionata nell'articolo 8.7).

Regola 12

Precisazioni relative alla proroga in materia di scadenze contemplata dall'articolo 11

1) [*Condizioni autorizzate ai fini dell'articolo 11.1)*] a) Una Parte contraente può esigere che la richiesta contemplata dall'articolo°11.1)

i) sia firmata dal richiedente o dal titolare;

ii) contenga un'indicazione secondo la quale è chiesta la proroga del termine, e la designazione del termine in questione.

b) Se una richiesta di proroga del termine è presentata dopo la scadenza di esso termine, una Parte contraente può esigere che tutte le condizioni rispetto alle quali si applica il termine fissato all'esecuzione dell'atto in questione siano riempite alla data della presentazione della richiesta.

2) [*Durata e termine contemplati dall'articolo 11.1)*] a) La durata di proroga di un termine contemplato dall'articolo°11.1) è di almeno due mesi a decorrere dalla data di scadenza del termine iniziale.

b) Il termine contemplato dall'articolo°11.1)ii) scade almeno due mesi prima della data di scadenza del termine iniziale.

3) [*Condizioni contemplate dall'articolo°11.2)i)*] Una Parte contraente può esigere che la richiesta contemplata dall'articolo 11.2)

i) sia firmata dal richiedente o dal titolare;

ii) contenga un'indicazione secondo cui è chiesto una proroga per inosservanza di un termine, e la designazione del termine in questione.

[Regola 12, continuazione]

4) [*Termine per presentare una richiesta giusta l'articolo 11.2)ii*] Il termine contemplato dall'articolo 11.2)ii) scade almeno due mesi dopo la notifica da parte dell'ufficio del fatto che il richiedente o il titolare non ha rispettato il termine fissato dall'ufficio.

5) [*Eccezioni contemplate dall'articolo°11.3*] a) Nessuna Parte contraente non è tenuta giusta l'articolo°11.1) o 2) ad accordare

i) una seconda proroga o una qualsiasi proroga ulteriore per quanto concerne il termine per il quale la proroga è stata accordata giusta l'articolo°11.1) o 2);

ii) una proroga per la presentazione di una domanda di proroga giusta l'articolo 11.1) o 2) o di una richiesta di ripristino dei diritti giusta l'articolo°12.1);

iii) una proroga per quanto concerne un termine fissato per il pagamento delle tasse di mantenimento in vigore;

iv) una proroga per quanto concerne un termine contemplato dall'articolo°13.1), 2) o 3);

v) una proroga per quanto concerne un termine fissato per l'esecuzione di un atto davanti a una commissione di ricorso o qualsiasi altro organo di riesame costituito nell'ambito dell'ufficio;

vi) una proroga per quanto concerne un termine fissato per l'esecuzione di un atto in una procedura *inter partes*.

b) Nessuna Parte contraente che prevede un termine massimo per l'osservazione di tutte le condizioni applicabili a una procedura davanti all'ufficio non è tenuta giusta l'articolo°11.1) o 2) ad accordare una proroga oltre questo termine massimo per quanto concerne l'esecuzione di un atto in questa procedura rispetto a una qualunque di queste condizioni.

Regola 13

Precisazioni relative al ripristino dei diritti giusta l'articolo 12, dopo che l'Ufficio ha constatato che si è agito con la dovuta diligenza o che l'inosservanza non era intenzionale

1) [*Condizioni autorizzate ai fini dell'articolo°12.1)i*] Una Parte contraente può esigere che la richiesta contemplata dall'articolo°12.1)i) sia firmata dal richiedente o dal titolare.

2) [*Termine contemplato dall'articolo 12.1)ii*] Il termine da osservare per presentare la richiesta, e per soddisfare le condizioni contemplate dall'articolo 12.1)ii), è il primo che, dei seguenti due, arriverà alla scadenza :

i) almeno due mesi a decorrere dalla data dell'annullamento della causa dell'inosservanza del termine fissato per l'esecuzione dell'atto considerato;

[Regola 13.2), continuazione]

ii) almeno dodici mesi a decorrere dalla data della scadenza del termine fissato per l'esecuzione dell'atto considerato, o, se la richiesta si riferisce alla mancanza di pagamento di una tassa di mantenimento in vigore, almeno dodici mesi a decorrere dalla data di scadenza del periodo di grazia previsto dall'articolo 5*bis* della Convenzione di Parigi.

3) [Eccezioni contemplate dall'articolo°12.2)] Le eccezioni contemplate dall'articolo°12.2) sono i casi d'inosservanza di un termine

i) per l'esecuzione di un atto davanti a una commissione di ricorso o qualsiasi altro organo di riesame costituito nell'ambito dell'ufficio;

ii) per la presentazione di una richiesta in sospeso giusta l'articolo 11.1) o 2) o di una richiesta per ripristino dei diritti giusta l'articolo°12.1);

iii) contemplato dall'articolo°13.1), 2 o 3);

iv) per l'esecuzione di un atto in una procedura *inter partes*.

Regola 14

Precisazioni relative alla correzione o aggiunta di una rivendicazione di priorità e al ripristino del diritto di priorità giusta l'articolo 13

1) [Eccezione contemplata dall'articolo 13.1)] Nessuna Parte contraente è tenuta a prevedere la correzione o aggiunta di una rivendicazione di priorità giusta l'articolo 13.1) se la richiesta contemplata dall'articolo 13.1)i) è ricevuta dopo che il richiedente ha presentato una domanda di pubblicazione anticipata o di trattamento accelerato, a meno che questa domanda di pubblicazione anticipata o di trattamento accelerato sia ritirata prima del termine dei preparativi tecnici di pubblicazione della domanda.

2) [Condizioni contemplate dall'articolo°13.1)i)] Una Parte contraente può esigere che la richiesta prevista dall'articolo°13.1)i) sia firmata dal richiedente.

3) [Termine contemplato dall'articolo°13.1)ii)] Il termine contemplato dall'articolo 13.1)ii) non deve essere inferiore al termine applicabile, giusta il Trattato di cooperazione in materia di brevetti, rispetto a una domanda internazionale per la presentazione di una rivendicazione di priorità dopo il deposito di una domanda internazionale.

4) [Termini contemplati dall'articolo°13.2)] a) Il termine contemplato dalla parte introduttiva dell'articolo°13.2) scade almeno due mesi a decorrere dalla data di scadenza del termine di priorità.

b) Il termine contemplato dall'articolo°13.2)ii) è il termine applicabile giusta il sottoparagrafo a) o il tempo necessario a terminare i preparativi tecnici di pubblicazione della domanda più recente, essendo considerato il termine che scade per primo.

5) [Condizioni contemplate dall'articolo 13.2)i)] Una Parte contraente può esigere che la richiesta contemplata dall'articolo 13.2)i)

- i) sia firmata dal richiedente; e
- ii) sia accompagnata dalla rivendicazione della priorità della domanda anteriore, se questa rivendicazione non figurava nella domanda.

6) [Condizioni contemplate dall'articolo^o13.3)] a) Una Parte contraente può esigere che la richiesta prevista dall'articolo^o13.3)i)

- i) sia firmata dal richiedente; e
- ii) contenga l'indicazione dell'ufficio al quale è stata richiesta una copia della domanda anteriore e della data alla quale questa copia è stata richiesta.

b) Una Parte contraente può esigere che

- i) una dichiarazione o altre prove a sostegno della richiesta contemplata dall'articolo 13.3) siano consegnate all'ufficio entro il termine fissato da quest'ultimo;
- ii) la copia della domanda anteriore contemplata dall'articolo 13.3)iv) sia consegnata all'ufficio entro il termine di almeno un mese a decorrere dalla data alla quale questa copia è fornita al richiedente da parte dell'ufficio presso cui la domanda anteriore è stata depositata.

7) [Termine contemplato dall'articolo^o13.3)iii)] Il termine contemplato dall'articolo 13.3)iii) scade almeno due mesi prima della scadenza del termine prescritto nella regola^o4.1).

Regola 15

Richiesta d'iscrizione del cambiamento di nome o d'indirizzo

1) [Richiesta] Se non c'è cambiamento concernente la persona del richiedente o del titolare ma che il suo nome o il suo indirizzo sono cambiati, una Parte contraente accetta che la richiesta d'iscrizione del cambiamento sia presentata in una comunicazione firmata dal richiedente o dal titolare e contenente le seguenti indicazioni :

- i) l'indicazione del fatto che l'iscrizione di un cambiamento di nome o d'indirizzo è richiesta;
- ii) il numero della domanda o del brevetto in questione;
- iii) il cambiamento da iscrivere;
- iv) il nome e l'indirizzo del richiedente o del titolare prima del cambiamento.

[Regola 15, continuazione]

2) [*Tasse*] Una Parte contraente può esigere che una tassa sia pagata a titolo della richiesta contemplata dal paragrafo 1).

3) [*Richiesta unica*] a) Una sola richiesta è sufficiente anche se il cambiamento concerne sia il nome che l'indirizzo del richiedente o del titolare.

b) Una sola richiesta è sufficiente anche se il cambiamento concerne più domande o brevetti della medesima persona, o una o più domande e uno o più brevetti della medesima persona, a condizione che i numeri di tutte le domande e di tutti i brevetti in questione siano indicati nella domanda. Una Parte contraente può esigere che, quando tale richiesta unica è depositata su carta o accettata dall'ufficio in qualsivoglia altro modo, ne sia consegnata una copia distinta per ogni domanda e per ogni brevetto al quale essa si riferisce.

4) [*Prove*] Una Parte contraente può esigere che vengano fornite prove all'ufficio soltanto nel caso in cui quest'ultimo può ragionevolmente dubitare della veracità di un'indicazione che figura nella richiesta.

5) [*Divieto di altre condizioni*] Fatta salva una disposizione contraria del trattato o del presente regolamento di esecuzione, nessuna Parte contraente può esigere che delle condizioni di forma diverse da quelle enunciate nei paragrafi 1) a 4) siano soddisfatte per quanto concerne la richiesta contemplata dal paragrafo 1). In particolare non è lecito pretendere la consegna di un certificato concernente il cambiamento.

6) [*Notifica*] Se una o più condizioni richieste dalla Parte contraente giusta i paragrafi^o1) a 4) non sono soddisfatte, l'ufficio lo notifica al richiedente o al titolare, dandogli la possibilità di soddisfare tale o tali condizioni, e di presentare delle osservazioni, entro un termine di almeno due mesi a decorrere dalla data della notifica.

7) [*Condizioni non riempite*] a) Se una o più condizioni richieste dalla Parte contraente giusta i paragrafi^o1) a 4) non sono soddisfatte entro il termine previsto nel sottoparagrafo^ob), la Parte contraente può prevedere il rifiuto della richiesta, ma non è lecito applicare una sanzione più severa.

b) Il termine contemplato dal sottoparagrafo^oa) è,

i) fatto salvo il punto^oii), di almeno due mesi a decorrere dalla data della notifica;

ii) se le indicazioni necessarie all'ufficio per entrare in relazione con l'autore della richiesta contemplata dal paragrafo^o1) non sono state fornite, di almeno tre mesi a decorrere dalla data in cui l'ufficio ha ricevuto tale richiesta.

8) [*Cambiamento di nome o d'indirizzo del mandatario, o cambiamento d'indirizzo per la corrispondenza o di domicilio scelto*] I paragrafi^o1) a 7) sono applicabili, *mutatis mutandis*, a ogni cambiamento di nome o d'indirizzo del mandatario, e a ogni cambiamento concernente l'indirizzo per la corrispondenza o il domicilio scelto.

Regola 16

Richiesta d'iscrizione di un cambiamento di depositante o di titolare

1) [*Richiesta d'iscrizione di un cambiamento di richiedente o di titolare*] a) In caso di cambiamento concernente la persona del richiedente o del titolare, una Parte contraente accetta che la richiesta d'iscrizione del cambiamento sia presentata con una comunicazione firmata dal richiedente o dal titolare, o dal nuovo richiedente o dal nuovo titolare, contenente le seguenti indicazioni :

- i) l'indicazione del fatto che l'iscrizione di un cambiamento di richiedente o di titolare è richiesta;
- ii) il numero della domanda o del brevetto in questione;
- iii) il nome e l'indirizzo del richiedente o del titolare;
- iv) il nome e l'indirizzo del nuovo richiedente o del nuovo titolare;
- v) la data del cambiamento circa la persona del richiedente o del titolare;
- vi) il nome di uno Stato di cui il nuovo richiedente o il nuovo titolare è cittadino, se è cittadino di uno Stato, il nome di uno Stato in cui il nuovo richiedente o il nuovo titolare è, se del caso, domiciliato, e il nome di uno Stato in cui il nuovo richiedente o il nuovo titolare ha uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio, se del caso;
- vii) la giustificazione del cambiamento richiesto.

b) Una Parte contraente può esigere che la richiesta contenga

- i) una dichiarazione confermantente che l'informazione contenuta nella richiesta è conforme al vero ed esatta;
- ii) informazioni concernenti gli eventuali diritti di questa Parte contraente.

2) [*Giustificativi del cambiamento di richiedente o di titolare*] a) Quando il cambiamento di richiedente o di titolare risulta da un contratto, una Parte contraente può esigere che la richiesta comprenda delle informazioni sulla registrazione del contratto nel caso in cui la registrazione è obbligatoria giusta la legislazione applicabile, e che la richiesta sia accompagnata, a scelta del richiedente, da uno dei seguenti documenti :

- i) una copia del contratto; si può esigere che questa copia venga autenticata conforme all'originale, a scelta del richiedente, da parte di un pubblico ufficiale o da qualsiasi altra autorità pubblica competente o, se la legislazione applicabile lo permette, da un mandatario autorizzato a esercitare presso l'ufficio;

[Regola°16.2)a), continuazione]

ii) un estratto del contratto che stabilisce il cambiamento; si può esigere che questo estratto sia autenticato conforme all'originale, a scelta del richiedente, da parte di un pubblico ufficiale o di qualsivoglia pubblica autorità competente o, se la legislazione applicabile lo permette, da parte di un mandatario abilitato a esercitare presso l'ufficio;

iii) un certificato di cessione contrattuale di proprietà non autenticato conforme, allestito conformemente al modulo internazionale tipo di certificato di cessione per quanto riguarda il contenuto e firmato parimenti dal richiedente e dal nuovo richiedente o dal titolare e dal nuovo titolare.

b) Se il cambiamento di richiedente o di titolare risulta da una fusione, o dalla riorganizzazione o scissione di una persona morale, una Parte contraente può esigere che la richiesta sia accompagnata da una copia di un documento emanante dall'autorità competente e comprovante la fusione, la riorganizzazione o la scissione della persona morale, e ogni attribuzione di diritti in causa, per esempio la copia di un estratto del registro di commercio. Una Parte contraente può anche esigere che la copia sia autenticata conforme all'originale, a scelta del richiedente, da parte dell'autorità che ha allestito il documento o da parte di un pubblico ufficiale o di qualsivoglia pubblica autorità competente o, se la legislazione applicabile lo permette, da un mandatario abilitato a esercitare presso l'ufficio.

c) Se il cambiamento di richiedente o di titolare non risulta da un contratto, da una fusione né dalla riorganizzazione o scissione di una persona morale ma da un altro motivo, per esempio dall'effetto della legge o di un'altra decisione giudiziaria, una Parte contraente può esigere che la richiesta sia accompagnata dalla copia di un documento comprovante tale fatto. Una Parte contraente può anche esigere che la copia sia autenticata conforme all'originale, a scelta del richiedente, dall'autorità che ha allestito il documento o da un pubblico ufficiale o da qualsivoglia pubblica autorità competente o, se la legislazione applicabile lo permette, da un mandatario abilitato a esercitare presso l'ufficio.

d) Se il cambiamento riguarda la persona di uno o di più corichiedenti o cotitolari, ma non tutti, una Parte contraente può esigere che sia fornita all'ufficio la prova del fatto che ciascun corichiedente o cotitolare che rimane acconsenta al cambiamento.

3) [Traduzione] Una Parte contraente può esigere una traduzione di qualsiasi documento consegnato giusta il paragrafo 2) non redatto in una lingua accettata dall'ufficio.

4) [Tasse] Una Parte contraente può esigere il pagamento di una tassa per la richiesta contemplata dal paragrafo 1).

5) [Richiesta unica] Una sola richiesta basta anche se il cambiamento concerne più domande o brevetti della medesima persona, o una o più domande e uno o più brevetti della medesima persona, a condizione che il cambiamento del richiedente o del titolare sia lo stesso per tutte le domande e tutti i brevetti in questione e che i numeri di tutte le domande e di tutti i brevetti in questione siano indicati nella domanda. Una Parte contraente può esigere che, quando questa domanda unica è presentata su carta o accettata dall'ufficio in qualsivoglia maniera, ne sia consegnata una copia distinta per ogni domanda e per ogni brevetto al quale essa si riferisce.

[Regola 16, continuazione]

6) [*Prove*] Una Parte contraente può esigere che delle prove o, se il paragrafo²) è applicabile, delle prove supplementari siano fornite all'ufficio soltanto se quest'ultimo può ragionevolmente dubitare della veridicità di un'indicazione figurante nella domanda o in ogni documento contemplato dalla presente regola, o della fedeltà di ogni traduzione contemplata dal paragrafo³).

7) [*Divieto di altre condizioni*] Fatta salva una disposizione contraria del trattato o del presente regolamento di esecuzione, nessuna Parte contraente può esigere che delle condizioni di forma diverse da quelle enunciate ai paragrafi¹) a 6) siano soddisfatte per quanto concerne la richiesta contemplata dalla presente regola.

8) [*Notifica; condizioni non soddisfatte*] La regola 15. 6) e 7) è applicabile, *mutatis mutandis*, se una o più condizioni applicabili giusta i paragrafi¹) a 5) non sono soddisfatte o se delle prove, o delle prove supplementari, sono richieste giusta il paragrafo⁶).

9) [*Esclusione circa la qualità d'inventore*] Una Parte contraente può escludere dal campo d'applicazione della presente regola i cambiamenti concernenti la qualità d'inventore. I criteri di determinazione della qualità d'inventore dipendono dalla legislazione applicabile.

Regola 17

Richiesta d'iscrizione di una patente o di una sicurezza reale

1) [*Richiesta d'iscrizione di una licenza*] a) Se una licenza concernente una domanda o un brevetto può essere oggetto di un'iscrizione giusta la legislazione applicabile, la Parte contraente accetta che la domanda d'iscrizione di questa licenza sia presentata in una comunicazione firmata dal concedente di licenza o dal licenziatario e contenente le indicazioni seguenti :

- i) l'indicazione del fatto che l'iscrizione di una licenza è richiesta;
- ii) il numero della domanda o del brevetto in questione;
- iii) il nome e l'indirizzo del concedente di licenza;
- iv) il nome e l'indirizzo del licenziatario;
- v) un'indicazione con lo scopo di precisare se la licenza è esclusiva o non esclusiva;

[Regola°17.1)a), continuazione]

vi) il nome dello Stato il cui licenziatario è cittadino, se è cittadino di uno Stato, il nome dello Stato in cui il licenziatario è domiciliato, se del caso, e il nome dello Stato in cui il licenziatario ha uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio, se del caso.

b) Una Parte contraente può esigere che la richiesta contenga

i) una dichiarazione confermate che l'informazione contenuta nella richiesta è conforme al vero ed esatta;

ii) informazioni concernenti gli eventuali diritti della Parte contraente;

iii) informazioni sull'iscrizione della licenza nel caso in cui l'iscrizione è obbligatoria giusta la legislazione applicabile;

iv) la data della licenza e la sua durata.

2) [*Giustificativi della licenza*] a) Se la licenza è un accordo liberamente concluso, una Parte contraente può esigere che la richiesta sia accompagnata, a scelta del richiedente, di uno dei seguenti documenti :

i) una copia dell'accordo; si può esigere che questa copia sia autenticata conforme all'originale, a scelta del richiedente, da un ufficio pubblico o da una qualsivoglia autorità competente o, se la legislazione applicabile lo permette, da un mandatario abilitato a esercitare presso l'ufficio;

ii) un estratto dell'accordo comprendente le parti dell'accordo relative ai diritti ceduti e all'ampiezza di questi diritti; si può esigere che questo estratto sia autenticato conforme all'originale, a scelta del richiedente, da parte di un pubblico ufficiale o di qualsivoglia autorità pubblica competente o, se la legislazione applicabile lo permette, da parte di un mandatario abilitato a esercitare presso l'ufficio.

b) Se la licenza è un accordo liberamente concluso, una Parte contraente può esigere che ogni richiedente, titolare, titolare di una licenza esclusiva, corichiedente, cotitolare o cotitolare di una licenza esclusiva che non è parte di questo accordo consente esplicitamente all'iscrizione di detto accordo in una comunicazione rivolta all'ufficio.

c) Se la licenza non è un accordo liberamente concluso ma risulta per esempio dall'effetto della legge o di una decisione giudiziaria, una Parte contraente può esigere che la richiesta sia accompagnata dalla copia di un documento comprovante l'esistenza di questa licenza. Una Parte contraente può anche esigere che la copia sia autenticata conforme all'originale, a scelta del richiedente, dall'autorità che ha stabilito questo documento o da un pubblico ufficiale o da qualsivoglia autorità pubblica competente o, se la legislazione applicabile lo permette, da un mandatario abilitato a esercitare presso l'ufficio.

3) [*Traduzione*] Una Parte contraente può esigere una traduzione di ogni documento depositato conformemente al paragrafo 2) che non è redatto in una lingua accettata dall'ufficio.

[Regola°17, continuazione]

4) [Tasse] Una Parte contraente può esigere il pagamento di una tassa per la richiesta contemplata dal paragrafo 1).

5) [Richiesta unica] La regola°16.5) è applicabile, *mutatis mutandis*, alle richieste d'iscrizione di una licenza.

6) [Prove] La regola°16.6) è applicabile, *mutatis mutandis*, alle richieste d'iscrizione di una licenza.

7) [Divieto di altre condizioni] Fatta salva una disposizione contraria del trattato o del presente regolamento di esecuzione, nessuna Parte contraente non può esigere che delle condizioni di forma, diverse da quelle enunciate ai capoversi 1) a 6) siano soddisfatte per quanto concerne la richiesta contemplata dal capoverso 1).

8) [Notifica; condizioni non soddisfatte] La regola°15.6) e 7) è applicabile, *mutatis mutandis*, se una o più condizioni applicabili giusta i capoversi 1) a 5) non sono soddisfatte o se delle prove, o prove supplementari, sono richieste giusta il paragrafo°6).

9) [Richiesta d'iscrizione di una sicurezza reale o di radiazione dell'iscrizione di una licenza o di una sicurezza reale] I paragrafi 1) a 8) sono applicabili, *mutatis mutandis*,

i) alle richieste di iscrizione di una sicurezza reale vertente su una domanda o su un brevetto;

ii) alle richieste di radiazione dell'iscrizione di una licenza o di una sicurezza reale vertente su una domanda o su un brevetto.

Regola 18

Richiesta di rettificazione di un errore

1) [Richiesta] a) Se una domanda, un brevetto o una qualsiasi altra richiesta, comunicata all'ufficio e concernente una domanda o un brevetto, contiene un errore che non si riferisce alla ricerca o all'esame relativo al contenuto, che può essere rettificata dall'ufficio giusta la legislazione applicabile, l'ufficio accetta che la richiesta di rettificazione di questo errore nei fascicoli e nelle pubblicazioni dell'ufficio sia presentata in una comunicazione all'ufficio firmata dal richiedente o dal titolare e contenente le seguenti indicazioni :

i) l'indicazione del fatto che la rettifica di un errore è richiesta;

ii) il numero della richiesta o del brevetto in questione;

iii) l'errore da rettificare;

[Regola^o18.1)a), continuazione]

- iv) la rettifica da apportare;
- v) il nome e l'indirizzo del richiedente.

b) Una Parte contraente può esigere che la richiesta sia accompagnata d'un elemento di sostituzione o d'un elemento contenente la rettificazione o, se si applica il paragrafo^o3), d'un elemento di sostituzione o d'un elemento contenente la rettificazione per ogni domanda e per ogni brevetto contemplato dalla richiesta.

c) Una Parte contraente può esigere che la richiesta sia subordinata a una dichiarazione del richiedente secondo la quale l'errore è stato commesso in buona fede.

d) Una Parte contraente può esigere che la richiesta sia subordinata a una dichiarazione del richiedente secondo la quale detta richiesta è stata presentata al più presto o, a scelta della Parte contraente, senza un voluto ritardo, dopo aver scoperto l'errore.

2) [Tasse] a) Fatto salvo il sottoparagrafo^ob), una Parte contraente può esigere il pagamento di una tassa per una richiesta giusta il paragrafo^o1).

b) L'ufficio rettifica i propri errori, *sponte sua* o su richiesta, senza esigere tasse.

3) [Richiesta unica] La regola 16.5) è applicabile, *mutatis mutandis*, alle richieste di rettifica di un errore, a condizione che l'errore e la rettifica domandata siano uguali per tutte le domande e per tutti i brevetti interessati.

4) [Prove] Una Parte contraente può esigere che siano fornite prove all'ufficio solo se quest'ultimo può ragionevolmente dubitare che l'errore segnalato sia affettivamente un errore o se può ragionevolmente dubitare della veridicità di un'indicazione o di un elemento figurante nella richiesta di rettificazione di un errore, o di qualsiasi documento consegnato in relazione con questa richiesta.

5) [Divieto di altre condizioni] Salvo disposizione contraria del trattato o del presente regolamento di esecuzione, nessuna Parte contraente può esigere che condizioni di forma diverse da quelle enunciate nei paragrafi^o1) a 4) siano soddisfatte per quanto concerne la richiesta contemplata dal paragrafo^o1).

6) [Notifica; condizioni non soddisfatte] La regola 15.6) e 7) è applicabile, *mutatis mutandis*, se una o più condizioni applicabili giusta i paragrafi^o1) a^o3) non sono soddisfatte o se sono richieste prove giusta il paragrafo 4).

7) [Esclusioni] a) Una Parte contraente può escludere dal campo d'applicazione della presente regola i cambiamenti che si riferiscono alla qualità d'inventore. I criteri per determinare la qualità d'inventore dipendono dalla legislazione applicabile.

b) Una Parte contraente può escludere dal campo d'applicazione della presente regola gli errori che essa è tenuta a rettificare nell'ambito di una procedura di nuovo rilascio di un brevetto.

*Regola 19**Mezzi per identificare una domanda in assenza del suo numero*

1) [*Mezzi d'identificazione*] Se si esige che una domanda sia designata col suo numero ma non ha ancora un numero o il numero è sconosciuto dalla persona interessata o dal suo mandatario, l'indicazione o la consegna di uno dei seguenti elementi, a scelta di questa persona, è ritenuta sufficiente all'identificazione di questa domanda :

- i) un numero provvisorio attribuito se del caso alla domanda da parte dell'ufficio;
- ii) una copia della richiesta figurante nella domanda, nonché la data alla quale la domanda è stata inviata all'ufficio;
- iii) un numero di riferimento attribuito alla domanda da parte del richiedente o del suo mandatario e indicato nella domanda, nonché nome e indirizzo del richiedente, il titolo dell'invenzione e la data alla quale la domanda è stata inviata all'ufficio.

2) [*Divieto di altre condizioni*] Nessun Parte contraente può esigere che mezzi d'identificazione diversi da quelli contemplati dal paragrafo^o1) siano forniti allo scopo d'identificare la domanda se quest'ultima non ha ancora un numero o se il suo numero non è conosciuto dalla persona interessata o dal suo mandatario.

*Regola 20**Allestimento di moduli internazionali tipo*

1) [*Moduli internazionali tipo*] Giusta l'articolo 14.1)c), l'assemblea stabilisce dei moduli internazionali tipo in ognuna delle lingue contemplate dall'articolo 25.1), per

- i) la potestà;
- ii) la richiesta di iscrizione di un cambiamento di nome o indirizzo;
- iii) la richiesta di iscrizione di un cambiamento di richiedente o di titolare;
- iv) il certificato di cessione;
- v) la richiesta di iscrizione, o di radiazione dell'iscrizione, di una licenza;
- vi) la richiesta di iscrizione, o di radiazione dell'iscrizione, di una sicurezza reale;
- vii) la richiesta di rettificazione di un errore;

[Regola°20, continuazione]

2) [*Modifiche contemplate dalla regola°3.2)i*] L'Assemblea determina le modifiche, contemplate dalla regola°3.2)i), da apporre al modulo di richiesta previsto dal Trattato di cooperazione in materia di brevetti.

3) [*Proposte presentate dall'Ufficio internazionale*] L'Ufficio internazionale presenta all'Assemblea delle proposte concernenti

i) l'allestimento di moduli internazionali tipo contemplati dal paragrafo 1);

ii) le modifiche del modulo di richiesta previsto dal Trattato di cooperazione in materia di brevetti contemplate dal paragrafo°2).

Regola 21

Esigenza dell'unanimità giusta l'articolo 14.3)

L'allestimento o la modifica delle regole qui appresso richiede l'unanimità :

- i) ogni regola stabilita giusta l'articolo 5.1)a);
- ii) ogni regola stabilita giusta l'articolo 6.1)iii);
- iii) ogni regola stabilita giusta l'articolo 6.3);
- iv) ogni regola stabilita giusta l'articolo 7.2)a)iii);
- v) la regola 8.1)a);
- vi) la presente regola.

DICHIARAZIONI COMUNI DELLA CONFERENZA DIPLOMATICA CONCERNENTE
IL TRATTATO SUL DIRITTO DEI BREVETTI E IL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE
DEL TRATTATO SUL DIRITTO DEI BREVETTI

DICHIARAZIONI COMUNI DELLA CONFERENZA DIPLOMATICA CONCERNENTE
IL TRATTATO SUL DIRITTO DEI BREVETTI E IL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE
DEL TRATTATO SUL DIRITTO DEI BREVETTI

1. Al momento dell'approvazione dell'articolo^o1.xiv) da parte della conferenza diplomatica, si è deciso che le parole "procedura davanti all'ufficio" non indicano le procedure giudiziarie promosse conformemente alla legislazione applicabile.
2. Al momento dell'approvazione degli articoli^o1.xvii), 16 e 17.2)v) da parte della conferenza diplomatica, è stato deciso che
 - 1) L'Assemblea del PLT sarà, se necessario, invitata a riunirsi in occasione delle riunioni dell'Assemblea del PCT.
 - 2) Le Parti contraenti del PLT saranno consultate, se necessario, alla stregua degli Stati contraenti del PCT, sulle proposte di modifica delle istruzioni amministrative del PCT.
 - 3) Il direttore generale proporrà, se necessario, all'Assemblea del PCT di decidere che le Parti contraenti del PLT che non sono parti del PCT siano invitate col rango di osservatore alle riunioni dell'Assemblea del PCT e a quelle di altri organi del PCT.
 - 4) Se l'Assemblea del PLT decide, giusta l'articolo 16, che una revisione o una modifica del PCT è applicabile ai fini del PLT, essa può prevedere, nel caso considerato, disposizioni transitorie giusta il PLT.
3. Al momento dell'approvazione degli articoli^o6.5) e^o13.3) e delle regole^o4 e^o14 da parte della conferenza diplomatica, l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) è stata contemporaneamente pregata di accelerare la creazione di un sistema di biblioteche numeriche per i documenti di priorità. Questo sistema sarebbe vantaggioso per i titolari di brevetti e per le altre persone che auspicano l'accesso ai documenti di priorità.
4. Allo scopo di facilitare l'attuazione della regola^o8.1)°a) del presente trattato, la conferenza diplomatica chiede all'Assemblea generale dell'OMPI e alle Parti contraenti di fornire, prima dell'entrata in vigore del trattato, un'assistenza tecnica supplementare ai Paesi in via di sviluppo, ai Paesi meno sviluppati e ai Paesi in transizione per permettere loro di soddisfare ai loro obblighi verso il trattato.

Inoltre, la conferenza diplomatica sollecita in modo particolare i paesi industrializzati con economia di mercato a offrire, su domanda e secondo le modalità mutuamente accordate, una cooperazione tecnica e finanziaria ai paesi in via di sviluppo, ai paesi meno sviluppati e ai paesi in transizione.

La conferenza diplomatica chiede all'Assemblea generale dell'OMPI, una volta entrato in vigore il trattato, di sorvegliare e valutare i progressi di questa cooperazione durante ogni sessione ordinaria.

5. Al momento dell'approvazione delle regole^o12.5)^ovi) e^o13.3)^oiv) da parte della conferenza diplomatica, è stato deciso che, se è opportuno escludere il beneficio delle misure previste agli articoli 11 e 12 per quanto concerne gli atti relativi a una procedura *inter partes*, è auspicabile che la legislazione applicabile delle Parti contraenti preveda in casi simili l'applicazione di misure appropriate, tenendo conto degli interessi concorrenti di terzi, nonché degli interessi di terzi che non sono parti della procedura.

6. È stato deciso che qualsiasi controversia tra due o più Parti contraenti concernente l'interpretazione o l'applicazione del presente trattato e del regolamento di applicazione può essere risolta in via amichevole mediante consultazione o mediazione con l'auspicio del Direttore generale.

[Fine del documento]